

II. DOCUMENTI COSTITUZIONALI

Il primo documento contenuto in questa parte (n. 225) è il testo regolamentare più antico che possediamo. Fu scritto in bella copia dal chierico Michele Rua tra 1858 e 1859, a partire da un abbozzo precedente di don Bosco, che non è stato conservato. Da questa stesura si diramano tutte le altre redazioni costituzionali fino al documento definitivo del 1874⁸. Per la composizione don Bosco, che non aveva esperienza di vita consacrata, ricorse alle costituzioni di altri istituti religiosi.

Il testo, suddiviso in nove articoli – origine; scopo; forma; voto di obbedienza; povertà; castità; governo interno; altri superiori; accettazione – e introdotto da un proemio e da un cenno storico sull'origine della Congregazione, risulta ancora allo stadio di abbozzo e lacunoso, frutto in parte di esperienza e in parte di elaborazione letteraria. Tuttavia presenta già una serie di importanti scelte attribuibili a don Bosco stesso. In particolare i voti, la vita comune e la forma di governo assumono la loro specificità salesiana dal modo in cui sono formulati, in termini che vanno al di là della pura norma e riflettono le urgenze spirituali del fondatore. L'unirsi in congregazione è motivato da tre ragioni: l'imitazione di Cristo "divin salvatore", l'esercizio della virtù cristiana della carità e l'urgenza di rinnovare la società attraverso la cura dei giovani, specialmente più poveri, e del "basso popolo".

Il tema della carità, "intesa come partecipazione di una grazia divina e come prolungamento dell'opera salvifica di Cristo", è quello che meglio contrassegna il rapporto tra i salesiani e i destinatari della loro opera. È la carità, "teologicamente intesa e psicologicamente arricchita, che dà un senso particolare alle classiche virtù evangeliche della povertà, castità e obbedienza". Ma l'aspetto più interessante è la funzione assegnata all'Oratorio e alla "casa annessa": la consacrazione dei religiosi salesiani è in funzione della missione oratoriana, cioè dei giovani da raccogliere e istruire nella religione, da avviare a qualche arte o mestiere, "come attualmente si fa nella casa annessa all'Oratorio di San Francesco di Sales in questa città". Insomma, al di là dei modelli di riferimento, il tratto carismatico emerge in questa tendenza di don Bosco a dare alla prassi dell'Oratorio una funzione normativa¹⁰.

⁸ Sulle varie tappe del processo redazionale delle Costituzioni salesiane cf Giovanni BOSCO, *Costituzioni della Società di S. Francesco di Sales [1858]-1875*. Testi critici a cura di Francesco Motto. Roma, LAS 1982.

⁹ Cf Pietro STELLA, *Le Costituzioni salesiane fino al 1888*, in *Fedeltà e rinnovamento. Studi sulle costituzioni salesiane*. A cura di Joseph Aubry e Mario Midali. Roma, LAS 1974, pp. 30-31.

¹⁰ *Ibid.*, p. 32.

Il secondo documento (n. 226) è la traduzione italiana delle Regole o Costituzioni della Società di San Francesco di Sales, pubblicata nel 1875. L'edizione che qui riportiamo, confrontata col testo latino approvato a Roma (1874), presenta alcune caratteristiche singolari: certe clausole giuridiche vengono rese in modo meno netto; il capitolo sul noviziato, composto di tredici articoli, è ridotto a soli sette; gli articoli 9° e 10° del capo XI (De acceptione) – non contrarre abitudini anche indifferenti; per la gloria di Dio e la salvezza delle anime essere disposti a sopportare disagi come il caldo, il freddo, la fame, la sete – sono trasferiti al capo XIII (Pietatis exercitia), come articoli conclusivi, 12° e 13°; inoltre viene eliminato un articolo sulla deposizione del rector maggiore in caso di indegnità¹¹. Ma le modifiche più importanti riguardano la materia economica, con formulazioni che di fatto sanciscono la quasi completa autonomia in materia da qualsiasi autorità civile ed ecclesiastica: è un'esegesi giuridica che don Bosco formula in nota all'art. 3° del capo VII sul Governo interno della Società: “La Società Salesiana niente possiede come ente morale, perciò eccetto il caso in cui venisse da qualche governo legalmente approvata, non sarebbe vincolata da questo articolo. Per la stessa ragione ciascun Salesiano può esercitare i diritti civili di compra, vendita e simili senza ricorrere alla Santa Sede”.

Il terzo documento (n. 227), Regole o Costituzioni per le Figlie di Maria SS. Ausiliatrice aggregate alla Società Salesiana (1885), è la redazione definitiva, l'ultima revisionata dal fondatore, rimasta in vigore fino al 1906¹². Il testo era preceduto da una lettera di presentazione di don Bosco (cf n. 48) e da un'Introduzione, sostanzialmente identica allo scritto Ai soci Salesiani, che noi non riproduciamo. Il documento fu composto sulla base delle regole delle Figlie dell'Immacolata di Mornese, delle costituzioni dei Salesiani, delle regole delle suore di sant'Anna (fondate dai marchesi Tancredi e Giulia di Barolo). Tuttavia il profilo di religiosa che ne emerge è inconfondibile: totalitario e sobrio; permeato da intensa tensione apostolica, da una marcata carità educativa, da un umanesimo inconfondibilmente salesiano e da un tocco spirituale propriamente femminile e affettuoso – come si può facilmente constatare, ad esempio, nell'intenso e bellissimo Titolo XIII, dedicato alle Virtù essenziali proposte allo studio delle novizie ed alla pratica delle professe.

¹¹ *Constitutiones*, cap. VII, art. 8: “At si forte contingat, quod Deus avertat, ut rector maior gravissime officia sua negligat, praefectus vel quisque de superiore capitulo [...] poterit rectorem efficaciter admonere. Quod si non sufficiat [...] deponi potest” (G. Bosco, *Costituzioni della Società di S. Francesco di Sales...*, p. 125).

¹² Cf Giovanni Bosco, *Costituzioni per l'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice (1872-1885)*. Testi critici a cura di Sr. Cecilia Romero fma. Roma, LAS 1983, p. 161.

225. Primo abbozzo di regole della Congregazione salesiana (1858/1859)

Ed. critica in Giovanni Bosco, *Costituzioni della Società di S. Francesco di Sales [1858]-1875*. Testi critici a cura di Francesco Motto. (= Istituto Storico Salesiano – Fonti, Serie prima, 1). Roma, LAS 1982, pp. 58-172.

Congregazione di S. Francesco di Sales

In ogni tempo fu speciale sollecitudine dei ministri della Chiesa adoperarsi secondo le loro forze per promuovere il bene spirituale della gioventù. Dalla buona o cattiva educazione di essa dipende un buono o tristo avvenire ai costumi della società. Il medesimo divin Salvatore ci diede col fatto evidente prova di questa verità quando compieva in terra la sua divina missione invitando con parziale affetto i fanciulli di appressarsi a lui: *Sinite parvulos venire ad me* [Mc 10,14]. I sommi pontefici seguendo le vestigia del Pontefice eterno, il divin Salvatore, di cui fanno le veci sopra la terra, promossero in ogni tempo e colla voce e cogli scritti la buona educazione della gioventù e favorirono in modo speciale quelle istituzioni che a questa parte di sacro ministero dedicano le loro cure.

Ai nostri giorni però il bisogno è di gran lunga più sensibile. La trascuratezza di molti genitori, l'abuso della stampa, gli sforzi degli eretici per farsi seguaci, mostrano la necessità di unirli insieme a combattere la causa del Signore sotto allo stendardo della fede e così conservare la fede ed il buon costume in quella classe di giovani che per essere poveri sono esposti a maggiori pericoli di loro eterna salute. Egli è questo lo scopo della Congregazione di San Francesco di Sales iniziata in Torino nel 1841.

Origine di questa Congregazione

Fin dall'anno 1841 il sacerdote Bosco Giovanni si univa ad altri ecclesiastici per accogliere in appositi locali i giovani più abbandonati della città di Torino a fine di trattenerli con trastulli e nel tempo stesso dar loro il pane della divina parola. Ogni cosa faceva d'accordo coll'autorità ecclesiastica. Benedicendo il Signore questi tenui principi, il concorso dei giovani fu assai grande e l'anno 1844 sua eccellenza monsignor Fransoni concedeva di ridurre un edificio a forma di chiesa con facoltà di fare ivi quelle sacre funzioni che sono necessarie per la santificazione dei giorni festivi e per istruzione dei giovani che ogni giorno più numerosi intervenivano.

Ivi l'Arcivescovo venne più volte ad amministrare il sacramento della

Cresima e l'anno 1846 concedeva che *tutti quelli che intervenivano a tale istituzione* potessero ivi essere ammessi alla santa comunione e adempiere il precetto pasquale; permettendo di cantare la santa messa, fare tridui e novene, qualora ciò si ravvisasse opportuno. Queste cose ebbero luogo fino all'anno 1847 nell'Oratorio detto di San Francesco di Sales. In quell'anno crescendo il numero dei giovani e così divenuta ristretta la chiesa attuale, col consenso sempre dell'autorità ecclesiastica si aprì in un altro angolo della città un secondo Oratorio sotto al titolo di San Luigi Gonzaga col medesimo scopo dell'antecedente.

Divenuti insufficienti anche questi due locali, l'anno 1850 se ne apriva un altro in altro lato della città sotto al titolo del santo Angelo Custode.

I tempi rendendosi assai difficili per la religione, il superiore ecclesiastico con tratto di grande bontà approvava il regolamento di questi oratori e ne costituiva il sacerdote Bosco direttore capo, concedendogli *tutte quelle facoltà che potessero tornare necessarie ed opportune a questo scopo*.

Molti vescovi adottarono il medesimo piano di regolamento e si adoperarono per introdurre nelle loro diocesi questi oratori festivi. Ma un bisogno grave apparve nella cura di tali oratori. Molti giovani già alquanto di età avanzata, non potevano essere abbastanza istruiti col solo catechismo festivo e fu mestieri aprire scuole e catechismi diurni e serali. Anzi molti di essi trovandosi affatto poveri ed abbandonati furono accolti in una casa per essere tolti dai pericoli, istruiti nella religione e avviati al lavoro.

Il che [si fa] tuttora specialmente in Torino nella casa annessa all'Oratorio di San Francesco di Sales ove i ricoverati sono in numero di duecento circa. Si fa eziandio in Genova nell'opera detta degli Artigianelli, ove è direttore il sacerdote Montebruno Francesco: ivi i ricoverati sono in numero di quaranta. Si fa pure nella città di Alessandria ove per ora la cura è affidata al chierico Savio Angelo: ivi i ricoverati sono 30.

Per le radunanze di giovani solite a farsi negli Oratori festivi, per le scuole diurne e serali e pel numero ognora crescente di coloro che venivano ricoverati, la messe del Signore divenne assai copiosa. Onde per conservare l'unità di spirito e disciplina, da cui dipende il buon esito degli Oratori, fin dall'anno 1844 alcuni ecclesiastici si radunarono a formare una specie di congregazione aiutandosi a vicenda e coll'esempio e coll'istruzione.

Essi non fecero alcun voto propriamente detto; tutto si limitò a fare una semplice promessa di non occuparsi se non in quelle cose che il loro superiore giudicasse di maggior gloria di Dio e vantaggio dell'anima propria. Riconoscevano il loro superiore nella persona del sacerdote Bosco Giovanni.

Sebbene non si facessero voti tuttavia in pratica si osservavano le regole che sono ivi esposte. Gl'individui che presentemente professano queste regole sono quindici cioè: sacerdoti N. 5, chierici 8, laici 2.

Scopo di questa congregazione

1. Lo scopo di questa congregazione si è di riunire insieme i suoi membri ecclesiastici, chierici ed anche laici a fine di perfezionare se medesimi imitando per quanto è possibile le virtù del nostro divin Salvatore.

2. Gesù Cristo cominciò a fare ed insegnare, così i congregati cominceranno a perfezionare se stessi colla pratica delle interne ed esterne virtù e coll'acquisto della scienza, di poi si adopereranno a beneficio del prossimo.

3. Il primo esercizio di carità sarà di raccogliere giovani poveri ed abbandonati per istruirli nella santa cattolica religione, particolarmente nei giorni festivi, siccome ora si pratica in questa città di Torino nell'Oratorio di San Francesco di Sales, di San Luigi e in quello del santo Angelo Custode.

4. Se ne incontrano poi di quelli che sono talmente abbandonati che per loro riesce inutile ogni cura se non sono ricoverati; onde per quanto sarà possibile [si] apriranno case di ricovero ove coi mezzi che la divina Provvidenza porrà fra le mani, sarà loro somministrato alloggio, vitto e vestito; mentre saranno istruiti nelle verità della fede, saranno eziandio avviati a qualche arte o mestiere come attualmente si fa nella casa annessa all'Oratorio di San Francesco di Sales in questa città.

5. Il bisogno di sostenere la religione cattolica si fa ora gravemente sentire anche fra gli adulti del basso popolo e specialmente nei paesi di campagna, perciò i congregati si adopereranno di dettare esercizi spirituali, diffondere buoni libri, adoperarsi con tutti quei mezzi che suggerirà la carità industriosa affinché o colla voce o cogli scritti si ponga un argine all'empietà e all'eresia che in tante guise tenta d'insinuarsi fra i rozzi e gl'ignoranti; ciò al presente si fa col dettare di quando in quando qualche muta di esercizi spirituali e colla pubblicazione delle *Letture cattoliche*.

Forma della congregazione

1. Tutti i congregati tengono vita comune stretti solamente dalla fraterna carità e dai voti semplici che li stringono a formare un cuor solo ed un'anima sola per amare e servire Iddio.

2. Ognuno nell'entrare in congregazione non perderà il diritto civile an-

che dopo fatti i voti, perciò conserva la proprietà delle cose sue, la facoltà di succedere e di ricevere eredità, legati e donazioni.

3. Il frutto però di tali beni per tutto il tempo che rimarrà in congregazione deve cedere a favore della congregazione o dei propri parenti, o di qualche altra persona.

4. I chierici e sacerdoti anche dopo fatti i voti ritengono i loro patrimoni o benefizi semplici, ma non li amministrano né possono goderli in particolare.

5. L'amministrazione dei patrimoni, dei benefizi e di quanto è portato in congregazione o che è posseduto da qualche individuo, appartiene al superiore della casa, il quale o per sé o per altri li amministrerà e ne riceverà i frutti annui finché l'individuo sarà in congregazione.

6. Al medesimo superiore ogni sacerdote consegnerà eziandio la limosina della messa; gli altri poi o chierici o laici gli consegneranno ogni sorta di danaro che in qualsiasi modo loro possa pervenire, affinché serva a bene comune.

7. Parimenti colui che volesse disporre per testamento [a vantaggio] della congregazione può lasciare gli stabili di cui è padrone a chi meglio giudicherà.

8. Chi morisse senza testamento gli succederà chi di diritto.

9. I voti obbligano l'individuo finché egli dimorerà in congregazione. Quelli che o partono spontaneamente o dietro a prudente giudizio dei superiori sono licenziati dalla congregazione, col fatto medesimo s'intendono sciolti dai loro voti.

10. Ognuno faccia di perseverare nella sua vocazione fino alla morte; che se taluno uscisse dalla congregazione, non potrà pretendere corrispettivo del tempo che ivi è rimasto, né portar seco altre cose se non quelle che il superiore della casa giudicherà a proposito.

11. Se avvenisse di dover stabilire altrove qualche nuova casa si concerti prima quanto riguarda allo spirituale ed al temporale col vescovo della diocesi in cui quella intende aprirsi.

12. I congregati che vanno ad aprire una nuova casa non devono essere meno di due, di cui almeno uno sacerdote. Ogni casa sarà arbitra nell'amministrazione dei propri beni; sempre però nei limiti fissati dal superiore.

13. Il superiore ammetterà i novizi, li accetterà nella professione, oppure li rimanderà secondo che gli sembrerà meglio nel Signore. Ma non licenzierà alcuno della casa senza aver prima consultato i superiori cui egli appartiene.

14. Le obbligazioni che ogni aggregato si assume nella emissione dei voti

non obbligano sotto pena di peccato se non quando fosse violato il diritto naturale, divino o ecclesiastico, o fosse espressamente ordinato dal superiore in virtù di santa obbedienza.

Del voto di obbedienza

1. Il profeta Davide pregava Iddio che lo illuminasse per fare la sua santa volontà. Il divin Salvatore ci assicurò che egli non è venuto per fare la sua volontà; ma quella del suo celeste Padre. Egli è per assicurarci di fare la santa volontà di Dio che si fa il voto di obbedienza.

2. Questo voto in genere si estende a non occuparci in altre cose se non in quelle che il rispettivo superiore giudicherà di maggior gloria di Dio e vantaggio dell'anima propria.

3. In particolare poi si estende all'osservanza delle regole contenute nel piano di regolamento della casa: siccome da più [anni] si pratica nella casa annessa all'Oratorio di San Francesco di Sales.

4. La virtù dell'ubbidienza è quella che ci assicura di fare la divina volontà: Chi ascolta voi, dice il Salvatore, Ascolta me e chi disprezza voi, disprezza me.

5. Ciascuno dunque abbia il superiore in luogo di padre, a lui obbedisca interamente, prontamente, con animo ilare e con umiltà.

6. Niuno diasi sollecitudine domandare cosa alcuna neppure di ricusarla. Se però alcuno giudicasse qualche cosa essergli nocevole o necessaria, la esponga rispettosamente al superiore e si rassegni nel Signore qualunque ne sia per essere la risposta.

7. Ognuno abbia grande confidenza nel superiore, niun segreto del cuore si conservi verso di lui. Gli tenga sempre la sua coscienza aperta ogni qualvolta ne sia richiesto od egli stesso ne conosca il bisogno.

8. Ognuno obbedisca senza alcuna resistenza né col fatto, né colle parole né col cuore. Quanto più una cosa sarà ripugnante a chi la fa tanto più accrescerà il merito dinanzi a Dio facendola.

9. Niuno mandi lettera fuori di casa senza permesso del superiore o di un altro da lui delegato. Ricevendosi lettere si consegneranno prima al superiore, che le leggerà, qualora lo giudichi a proposito.

Voto di povertà

1. L'essenza del voto di povertà nella nostra Congregazione consiste nel condurre vita comune riguardo al vitto e vestito, e riserbar nulla sotto chiave senza speciale permesso del superiore.

2. È pure parte di questo voto il tenere le camere nella massima semplicità, studiando di ornare il cuore di virtù e non la persona o le pareti della camera.

3. Niuno in congregazione o fuori tenga denaro presso di sé, nemmeno in deposito per qualsiasi causa.

4. In caso di viaggio o in caso che il superiore mandi ad aprire o ad amministrare qualche casa di beneficenza, o a compiere qualche parte del sacro ministero, allora il superiore darà le disposizioni secondo il bisogno.

5. Il dare a mutuo, o ricevere, o dispensare quelle cose che sono presso di sé o nella casa, non solamente è proibito di farlo cogli esterni, ma nemmeno con quelli della casa senza licenza dei superiori.

6. Se a taluno fosse data qualche limosina, egli tosto la porti al superiore che la darà al procuratore della casa affinché la riponga nella cassa della congregazione.

Del voto di castità

1. Chi tratta colla gioventù abbandonata deve certamente studiare di arricchirsi di ogni virtù. Ma la virtù angelica, virtù tanto cara al Figliuolo di Dio, la virtù della castità, deve essere coltivata in grado eminente.

2. Chi non è sicuro di conservare questa virtù nelle opere, nelle parole, nei pensieri, non si faccia scrivere in questa Congregazione, perché ad ogni passo egli è esposto a pericoli. Le parole, gli sguardi anche indifferenti [sono] malamente accolti dai giovani già stati vittima delle umane passioni.

3. Perciò massima cautela nel discorrere o trattare coi giovani di qualsiasi età o condizione.

4. Fuggire le conversazioni delle persone di diverso sesso e dei medesimi secolari, ove si prevede pericolo di questa virtù.

5. Niuno si rechi a casa di conoscenti senza espressa licenza del superiore, il quale gli destinerà sempre un compagno.

6. Mezzi efficaci per custodire questa virtù sono la pratica esatta dei consigli del confessore, mortificazione e modestia di tutti i sensi del corpo, frequenti visite a Gesù sacramentato, frequenti giaculatorie a Maria santissima, a san Francesco di Sales, a san Luigi Gonzaga, che sono i principali protettori di questa congregazione.

Governo interno della Congregazione

1. La Congregazione sarà governata da un capitolo composto di un rettore, prefetto, economo, direttore spirituale o catechista e due consiglieri.

2. Il rettore sarà a vita; a lui appartiene il proporre l'accettazione dei postulanti o non proporla; assegna a ciascuno le incombenze sia riguardanti allo spirituale, sia riguardanti al temporale.

3. Il rettore si nominerà un vicario fra gli individui della Congregazione e lo designerà con nome e cognome in foglio di carta sigillato, tenendo tutto in segreto e sotto chiave. Sul piego sia scritto: rettore provvisorio.

4. Il vicario farà le veci del rettore dalla morte di esso finché sia definitivamente eletto il successore.

5. Affinché uno possa essere eletto rettore deve essere vissuto almeno sei anni in Congregazione, aver compiuto trent'anni di sua età; abbia tenuta esemplare condotta in faccia a tutti i congregati. Qualora concorressero tutte le altre doti in grado eminente il vescovo ordinario può diminuire l'età fino a 26 anni.

6. Il rettore non sarà definitivamente eletto finché non sia approvato dal superiore ecclesiastico.

7. L'elezione del successore al rettore defunto si farà così: otto giorni dopo la morte del rettore si raduneranno il prefetto, economo, direttore spirituale e i due consiglieri, il vicario con altri due dei più anziani della congregazione. Se il tempo e il luogo lo permettono saranno pure invitati tutti i rettori di tutte le altre case. Recitato il *De profundis* in suffragio del rettore defunto, invocata l'assistenza dello Spirito Santo coll'inno *Veni Creator Spiritus*, si daranno i voti. Colui il quale riporterà due terzi di voti, sarà il novello rettore.

Gli altri superiori

1. Gli uffizi propri degli altri superiori della casa saranno dal rettore ripartiti secondo il piano di regolamento pei giovani ricoverati.

2. Il direttore spirituale però avrà cura speciale dei novizi e si darà la massima sollecitudine per fare loro imparare e praticare lo spirito di carità e di zelo che deve animare colui che desidera dedicare interamente la sua vita al bene dei giovani abbandonati.

3. È pure ufficio speciale del direttore invigilare sulla condotta del rettore con obbligo stretto di avvisarlo se sorgerà qualche trascuranza dell'osservare le regole della Congregazione.

4. Ma è poi cura speciale del direttore invigilare sopra la condotta morale di tutti i congregati.

5. Il prefetto, l'economista, il direttore spirituale saranno eletti a pluralità di voti dei superiori. I due consiglieri saranno eletti dal solo rettore.

6. Quando un congregato è mandato alla direzione di qualche casa prende l'autorità di direttore, ma la sua autorità è limitata nella casa di cui è direttore. Alla morte del rettore è anch'egli invitato ad intervenire per dare il voto nell'elezione del futuro rettore.

7. Ciascuno dei superiori, ad eccezione del rettore, durerà tre anni nella sua carica e potrà essere rieletto.

Accettazione

1. Fatta la domanda da taluno che voglia entrare in congregazione, il direttore spirituale ne prenderà le debite informazioni, che farà tenere al rettore.

2. Il rettore poi lo presenterà o no per l'accettazione secondo che gli sembrerà meglio nel Signore. Ma quando è proposto al capitolo sarà solo accettato se otterrà almeno la maggioranza dei voti.

3. La prova per essere ammesso ai voti sarà di un anno; ma niuno li potrà fare se non ha compiuto sedici anni.

4. I voti saranno per due volte rinnovati di tre in tre anni. Dopo i sei anni ognuno è libero di continuarli di tre in tre anni, oppure di farli perpetui, cioè di obbligarsi all'adempimento dei voti per tutta la vita.

226. Regole o Costituzioni della Società di S. Francesco di Sales (1874/1875)

Ed. critica in G. Bosco, *Costituzioni della Società di S. Francesco di Sales [1858]-1875...*, pp. 73-90¹³.

I. Scopo della Società di S. Francesco di Sales

1. Lo scopo della Società salesiana si è la cristiana perfezione dei suoi membri, ogni opera di carità spirituale e corporale verso dei giovani, specialmente poveri, ed anche l'educazione del giovane clero. Essa poi si compone di sacerdoti, chierici e laici.

2. Gesù Cristo incominciò a fare ed insegnare; così anche i soci Salesiani cominceranno a perfezionare se stessi colla pratica di ogni virtù interna ed

¹³ Si tratta della traduzione italiana del testo latino approvato dalla Santa Sede nel 1874, pubblicata nel 1875: [Giovanni Bosco], *Regole o Costituzioni della Società di S. Francesco di Sales secondo il decreto di approvazione del 3 aprile 1874*. Torino, [Tipografia dell'Oratorio di San Francesco di Sales] 1875 (OE XXVII, 53-99).

esterna e con l'acquisto della scienza, di poi si adopereranno a beneficio del prossimo.

3. Il primo esercizio di carità sarà di raccogliere giovanetti poveri ed abbandonati per istruirli nella santa cattolica religione, particolarmente nei giorni festivi.

4. Avvenendo spesso che s'incontrino giovani talmente abbandonati, che per loro riesce inutile ogni cura, se non sono ricoverati, perciò per quanto è possibile si apriranno case, nelle quali coi mezzi che la divina Provvidenza ci porrà tra le mani, verrà loro somministrato ricovero, vitto e vestito; e mentre s'istruiranno nelle verità della cattolica fede, saranno eziandio avviati a qualche arte o mestiere.

5. Essendo poi molti e gravi i pericoli che corre la gioventù, che aspira allo stato ecclesiastico, questa Società si darà massima cura di coltivare nella pietà quelli che mostrassero speciale attitudine allo studio e fossero commendevoli per buoni costumi. Trattandosi di ricevere giovani per gli studi, si accolgano di preferenza i più poveri, perché appunto non potrebbero compiere i loro studi altrove; purché diano qualche speranza di vocazione allo stato ecclesiastico.

6. Il bisogno di sostenere la religione cattolica si fa gravemente sentire tra i popoli cristiani, particolarmente nei villaggi; perciò i soci Salesiani si adopereranno con zelo a dettare esercizi spirituali per confermare e indirizzare nella pietà coloro che, mossi dal desiderio di mutar vita, si recassero ad ascoltarli.

7. Similmente si adopereranno a diffondere buoni libri nel popolo usando tutti quei mezzi che la carità cristiana ispira. Finalmente colle parole e cogli scritti cercheranno di porre un argine all'empietà e all'eresia che in tante guise tenta di insinuarsi fra i rozzi e gli ignoranti. A questo scopo devono indirizzarsi le prediche, le quali di tratto in tratto si tengono al popolo, i tridui, le novene e la diffusione dei buoni libri.

II. Forma di questa Società

1. Tutti i soci vivono in comune stretti solamente dal vincolo della carità fraterna e dei voti semplici, che li unisce in guisa da formare un cuor solo ed un'anima sola per amare e servire Iddio colla virtù dell'ubbidienza, della povertà e della castità e coll'esatto adempimento dei doveri di buon cristiano.

2. I chierici ed i preti, benché abbiano fatti i voti, potranno ritenere i loro patrimoni o benefici semplici; ma non li potranno amministrare, né goderne i frutti, se non secondo la volontà del rettore.

3. L'amministrazione dei patrimoni, dei benefici e di quanto si porterà in Congregazione, spetta al superiore generale il quale o per sé o per altri li amministrerà e ne riceverà i frutti annui, finché il socio rimarrà in Congregazione.

4. Al medesimo superiore o generale o locale ogni sacerdote è tenuto a consegnare eziandio la limosina delle messe. Tutti poi o preti o chierici o laici gli consegneranno tutto il danaro e ogni dono che in qualsiasi modo loro possa pervenire.

5. Ciascheduno è obbligato ad osservare i suoi voti, siano triennali, siano perpetui; non potrà esserne dispensato, se non dal sommo pontefice, ovvero quando sia stato licenziato dalla Società dal superiore generale.

6. Ognuno faccia di perseverare fino alla morte nella sua vocazione, ricordandosi sempre di quelle gravissime parole del divin Salvatore: *Nemo mittens manum ad aratrum et respiciens retro aptus est regno Dei* [Lc 9,62]; Niuno che pone la mano all'aratro e guarda indietro, è atto per il regno di Dio.

7. Nondimeno se taluno uscisse di Congregazione, non potrà pretendere compenso alcuno per il tempo che vi rimase. Ricupererà tuttavia il pieno diritto di tutti i suoi beni immobili ed anche di tutti gli oggetti mobili, di cui si fosse riservata la proprietà entrando in Congregazione. Ma non potrà richiedere conto alcuno dei frutti né dell'amministrazione dei medesimi per il tempo che egli visse nella Società.

8. Colui che porta in Congregazione danari, mobili o qualsivoglia altra cosa con intenzione di ritenerne la proprietà, deve consegnare un elenco di tutte quelle cose al superiore, il quale, fattane la ricognizione, gli darà una carta di ricevuta. Volendo poi il socio ricuperare quegli oggetti che coll'uso si consumano, li riavrà in quello stato che allora si troveranno, né potrà ripeterne compenso di sorta.

III. Del voto di ubbidienza

1. Il profeta Davide pregava Iddio che lo illuminasse a fare la sua santa volontà. Il divin Redentore poi ci assicurò, ch'egli non è venuto sulla terra per fare la volontà propria, ma quella del suo celeste Padre. E noi facciamo il voto di ubbidienza appunto per assicurarci di fare in ogni cosa la santa volontà di Dio.

2. Perciò ognuno ubbidisca al proprio superiore e lo consideri in ogni cosa qual padre amoroso, ubbidendogli senza riserva alcuna, prontamente, con animo ilare e con umiltà; persuaso che nella cosa comandata gli è manifestata la stessa volontà di Dio.

3. Niuno diasi sollecitudine di domandar cosa alcuna né di ricusarla. Qualora conoscesse che una cosa gli è nocevole o necessaria, la esponga rispettosamente al superiore che si darà massima cura di provveder ai suoi bisogni.

4. Ognuno abbia somma confidenza nel suo superiore; sarà perciò di grande giovamento ai soci il rendere di tratto in tratto conto della vita esteriore ai primari superiori della Congregazione. Ciascheduno loro manifesti con semplicità e prontezza le mancanze esteriori commesse contro le regole ed anche il suo profitto nelle virtù, affinché possa riceverne consigli e conforti, e, se farà d'uopo, anche le convenienti ammonizioni.

5. Ognuno ubbidisca senza alcuna resistenza né col fatto, né colle parole, né col cuore, per non privarsi del merito della virtù dell'obbedienza. Quanto più la cosa comandata sarà ripugnante a chi la fa, tanto maggior premio si avrà da Dio eseguendola fedelmente.

IV. Del voto di povertà

1. Il voto di povertà, di cui qui si parla, riguarda soltanto l'amministrazione di qual si voglia cosa, non già il possesso; perciò quelli che hanno fatto i voti in questa Società, riterranno il dominio dei loro beni; ma ne è loro interamente proibita l'amministrazione, come pure la distribuzione e l'uso delle rendite. Inoltre prima di fare i voti devono cedere, anche in modo privato, l'amministrazione, l'usufrutto e l'uso a quelli, cui vorranno, ed anche alla Congregazione, se così loro piacerà. A questa cessione poi si può mettere la condizione che sia revocabile quandochessia: ma il professo non può in coscienza usare di questo diritto di revoca, senza il consenso della Santa Sede. Tutto questo si dovrà pure osservare riguardo a quei beni che il socio acquisterà per eredità dopo fatta la sua professione.

2. Tuttavia i membri di questa Congregazione potranno disporre liberamente del dominio, sia per testamento, sia, col permesso però del rettore maggiore, durante la vita per altro atto pubblico. Avvenendo questo ultimo caso, cesserà la concessione da loro fatta dell'amministrazione, dell'usufrutto e dell'uso, tranne che avessero voluto che, non ostante la cessione del dominio, quella concessione durasse ancora per quel tempo che loro fosse piaciuto.

3. I professi potranno compiere, col permesso del rettore maggiore, tutti quegli atti di proprietà che sono prescritti dalle leggi ⁽¹⁴⁾.

¹⁴ Ognuno può liberamente proporre al superiore la destinazione delle cose di sua proprietà, ma l'uso deve sempre essere regolato dal superiore (nota nel testo originale).

4. I professi non potranno attribuirsi o riservarsi cosa alcuna da loro acquistata o colla propria industria, o coi mezzi che la Congregazione presenta; ma il tutto si dovrà rimettere ad utilità comune della Congregazione.

5. È parte di questo voto il tener le camere nella massima semplicità, studiandosi di ornare il cuore di virtù e non la persona o le pareti della camera.

6. Niuno né in casa, né fuori serbi danaro presso di sé, o in deposito presso altri per qualsiasi ragione.

7. Ciascuno finalmente abbia il cuore staccato da ogni cosa terrena; stia contento di quanto la Società provvede riguardo al vitto ed al vestito, né si ritenga veruna cosa senza particolare permesso del superiore.

V. Del voto di castità

1. Chi tratta colla gioventù abbandonata deve certamente studiare di arricchirsi di ogni virtù. Ma la virtù che deve essere maggiormente coltivata, sempre da aversi innanzi agli occhi, la virtù angelica, la virtù fra tutte cara al Figliuol di Dio, è la virtù della castità.

2. Chi non ha fondata speranza di poter conservare, col divino aiuto, questa virtù nelle parole, nelle opere, nei pensieri, non si faccia ascrivere a questa Congregazione, perché ad ogni passo egli sarebbe esposto a grandi pericoli.

3. Le parole, gli sguardi, anche indifferenti, sono talvolta malamente interpretati dai giovani, che sono già stati vittima delle umane passioni. Perciò si dovrà usare massima cautela discorrendo e trattando di qualunque cosa con giovani di qualsiasi età e condizione.

4. Si fuggano i convegni dei secolari, dove questa virtù corre pericolo e le conversazioni specialmente colle persone di sesso diverso.

5. Niuno si rechi a casa di conoscenti od amici senza il consenso del superiore, il quale, se può, gli destinerà sempre un compagno.

6. Mezzi per custodire diligentissimamente questa virtù sono la frequente confessione e comunione, la pratica esatta dei consigli del confessore, la fuga dell'ozio, la mortificazione di tutti i sensi del corpo, frequenti visite a Gesù sacramentato, frequenti giaculatorie a Maria santissima, a san Giuseppe, a san Francesco di Sales, a san Luigi Gonzaga, che sono i principali protettori della nostra Congregazione.

VI. Governo religioso della società

1. I soci riconosceranno per loro arbitro e superiore assoluto il sommo

pontefice, cui saranno in ogni cosa, in ogni luogo e in ogni tempo umilmente e rispettosamente sottomessi. Che anzi ogni membro si darà massima sollecitudine di difenderne l'autorità e promuovere l'osservanza delle leggi della Chiesa cattolica e del suo capo supremo, che è legislatore e vicario di Gesù Cristo sopra la terra.

2. Ogni tre anni il rettore maggiore darà alla sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari una relazione della Società, la quale relazione tratterà del numero delle case e dei soci, dell'osservanza delle regole e di quello che riguarda l'amministrazione economica.

3. Per trattar delle cose di maggior momento e per provvedere a quanto i bisogni della Società, i tempi, i luoghi richiedono, si radunerà ordinariamente il Capitolo generale ogni tre anni ⁽¹⁵⁾.

4. Il Capitolo generale così radunato potrà eziandio proporre quelle aggiunte alle costituzioni e quei mutamenti, che crederà opportuni, ma in modo conforme al fine ed alle ragioni per cui le regole furon approvate. Nondimeno queste aggiunte e questi mutamenti, benché approvati a maggioranza di voti, non potranno obbligare alcuno, se prima non otterranno il consenso della Santa Sede.

5. Tutti gli atti dei Capitoli generali saranno mandati alla sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari, perché siano approvati.

6. I soci saranno soggetti al vescovo di quella diocesi ove è la casa cui appartengono, secondo le prescrizioni dei sacri canoni, salve sempre le costituzioni della Società dalla Santa Sede approvate.

7. Ogni socio si adoprerà con ogni potere in aiuto del vescovo della diocesi; e, per quanto gli sarà possibile, ne difenda i diritti ecclesiastici, promuova il bene della sua Chiesa, principalmente se si tratta dell'educazione della gioventù povera.

VII. Governo interno della società

1. Nel reggimento interno tutta la Congregazione dipende dal Capitolo superiore, che è composto di un rettore, di un prefetto, di un economo, di un catechista o direttore spirituale e di tre consiglieri.

¹⁵ Il Capitolo generale è composto dei membri del Capitolo superiore e dei direttori delle case particolari. Ogni direttore radunerà il suo capitolo particolare e con esso tratterà delle cose che sono giudicate maggiormente necessarie a proporsi nel futuro Capitolo generale (nota nel testo originale).

2. Il rettore maggiore è il superiore di tutta la Congregazione; egli può stabilire la sua dimora in qualunque casa della Congregazione. Uffici, persone, beni mobili ed immobili, le cose spirituali e temporali dipendono totalmente da lui. Perciò spetterà al rettore accettare o non accettare nuovi soci in Congregazione ⁽¹⁶⁾, assegnare a ciascheduno i suoi uffici, sia per lo spirituale, sia pel temporale; le quali cose egli eseguirà o per sé o per mezzo d'altre persone da lui delegate. Ma non potrà fare verun contratto di vendita o di compera di cose immobili senza il consenso del Capitolo superiore.

3. Nel vendere beni della Società, o contrar debiti, si osservi tutto quello, che si deve di diritto osservare secondo i sacri canoni e le costituzioni apostoliche ⁽¹⁷⁾.

4. Niuno, eccettuati il Capitolo superiore e i direttori delle case, può scrivere o ricevere lettere senza il permesso del superiore o di un altro socio a ciò delegato dal superiore. Del resto tutti i soci possono mandare lettere ed altri scritti alla Santa Sede e al superiore generale senza domandare il permesso ai superiori della casa, a cui appartengono; che anzi i superiori non potranno neppure leggerle.

5. Il rettore maggiore rimarrà in carica dodici anni e potrà essere rieletto; ma in questo ultimo caso non potrà governare la Società, se non sarà riconfermato nel suo ufficio dalla Santa Sede.

6. Morto il rettore, il prefetto ne farà le veci finché non sia creato il successore; ma per tutto il tempo che regge la Società, egli non potrà mutare cosa alcuna nella disciplina, o nell'amministrazione.

7. Appena morto il rettore, il prefetto ne dia tosto avviso ai direttori di tutte le case, i quali subito si daranno cura, perché si facciano al defunto quei suffragi, che sono prescritti dalle costituzioni. Quindi inviti i medesimi direttori a radunarsi per la elezione del nuovo rettore.

8. Che se per caso avverrà *quod Deus avertat* che il rettore trascurasse gravemente i suoi doveri, il prefetto o alcuno del Capitolo superiore d'accordo

¹⁶ Il superiore generale può di sua autorità ricevere gli aspiranti ed a suo tempo presentarli o no, secondo che giudica meglio nel Signore, perché un allievo sia ammesso alla prova del noviziato oppure ai voti (nota nel testo originale).

¹⁷ La Società salesiana niente possiede come ente morale, perciò eccetto il caso in cui venisse da qualche governo legalmente approvata, non sarebbe vincolata da questo articolo. Per la stessa ragione ciascun Salesiano può esercitare i diritti civili di compra, vendita e simili senza ricorrere alla Santa Sede. Così fu risposto dalla Congregazione dei Vescovi e Regolari, 6 aprile 1874 (nota nel testo originale).

cogli altri, potrà ammonire efficacemente il rettore. E se questa ammonizione non bastasse, allora il Capitolo ne faccia avvisata la sacra Congregazione dei Vescovi e dei Regolari da cui potrà essere spogliato del suo grado¹⁸.

VIII. Della elezione del rettore maggiore

1. Perché alcuno possa essere eletto rettore maggiore, si richiede che sia vissuto almeno dieci anni in Congregazione, abbia compito trentacinque anni, ed abbia dato non dubbie prove di vita esemplare e di destrezza e prudenza nello spedire i negozi della Congregazione, ed infine sia professore perpetuo.

2. Per due cause può avvenire che si debba eleggere il rettore, o perché abbia finito i dodici anni della sua carica, o per la morte dell'antecessore.

3. Se la elezione avrà luogo perché siano passati i dodici anni, si farà in questo modo: Tre mesi prima che finisca il tempo del suo ufficio, il rettore convocherà il Capitolo superiore e gli darà avviso che è imminente il fine della sua carica: e ne darà pure notizia ai direttori di ciascheduna casa e a quei soci, che secondo le costituzioni sono ammessi a dare il voto. Mentre significherà il tempo in cui termina la sua carica, stabilirà il giorno per la elezione del successore. Contemporaneamente ordinerà preghiere da farsi per ottenere i lumi celesti, ed ammonirà ognuno chiaramente e distintamente del grave obbligo di dare il voto a quello che giudicheranno più idoneo a promuovere la gloria di Dio e l'utilità delle anime nella Congregazione. La elezione del successore deve farsi non più di quindici giorni dopo che il rettore terminò il tempo del suo ufficio.

4. Dal termine della sua carica fino alla compiuta elezione del successore il rettore maggiore continuerà a reggere ed amministrare la Società coll'autorità che ha il prefetto alla morte del rettore, finché il successore sia definitivamente costituito nel suo ufficio.

5. Ad eleggere il rettore maggiore daranno il voto il Capitolo superiore e i direttori delle case particolari, accompagnati da un socio professore perpetuo, eletto dai professi perpetui di quella casa, a cui appartengono. Se per qualunque causa taluno non potesse recarsi a dare il voto, di pien diritto e validamente la elezione si compirà dagli altri.

6. La elezione si farà in questo modo. Inginocchiati davanti l'immagine

¹⁸ Questo articolo, presente nell'edizione latina approvata dalla Santa Sede, viene tralasciato da don Bosco nell'edizione italiana del 1875.

del crocifisso, invocheranno l'aiuto divino recitando l'inno *Veni, Creator Spiritus* ecc. Dopo il prefetto esporrà ai confratelli il motivo per cui sono stati congregati. Quindi tutti i soci professi e presenti scriveranno in una scheda il nome di colui che giudicheranno degno e la porranno in un'urna a ciò preparata. Poi si eleggeranno da tutti i presenti, in modo segreto, tre scrutatori dei voti e due segretari. Chi otterrà la maggioranza assoluta dei voti sarà il novello rettore o superiore generale.

7. Se poi la elezione si dovesse fare per la morte del rettore, allora si tenga quest'ordine. Morto il rettore maggiore, il prefetto ne darà la nuova ai direttori delle case particolari per lettera, affinché, quanto più presto si può, si facciano per l'anima del defunto i suffragi prescritti dalle costituzioni. La elezione dovrà farsi non prima di tre mesi e non dopo di sei dalla morte del rettore. A questo scopo il prefetto convocherà il Capitolo superiore e col suo consenso stabilirà il giorno più opportuno per radunare quelli che devono intervenire all'elezione, li quali avviserà e ammonirà di quanto nell'articolo 3 si è detto.

8. I voti poi saranno dati da quelli, che godono del diritto di eleggere il rettore, come è nell'art. 5 di questo capo.

9. Quegli che avrà ottenuta la maggioranza assoluta dei voti sia superiore generale, a cui tutti i confratelli dovranno prestare obbedienza.

10. Terminata la elezione, il prefetto ne darà avviso a tutte le case particolari, facendo in modo che la notizia del novello rettore giunga presto a cognizione di tutti i membri della Società. Con questo atto cessa nel prefetto ogni autorità di superiore generale.

IX. Degli altri superiori

1. Il prefetto, il direttore spirituale, l'economista e i tre consiglieri sopradetti saranno eletti per suffragi dal rettore e dagli altri soci, i quali avendo fatto i voti perpetui potranno aver parte all'elezione del rettore maggiore. Per essere eletti si richiede che abbiano almeno vissuto cinque anni in Congregazione, compiuto trentacinque anni ed abbiano i voti perpetui. Affinché poi l'ufficio loro assegnato non abbia a soffrir detrimento, dovranno ordinariamente risiedere nella casa in cui dimora il rettore maggiore.

2. Il prefetto, il direttore spirituale, l'economista e i tre consiglieri dureranno in carica sei anni.

3. La loro elezione si farà nella festa di san Francesco di Sales, nel qual tempo tutti i direttori delle case particolari sogliono essere convocati. Tre mesi prima della detta festa il rettore farà noto a tutte le case il giorno in cui si farà la elezione.

4. Pertanto tutti i direttori raduneranno i professi perpetui della loro casa e insieme con un socio da questi eletto verranno alla futura elezione.

5. Nel giorno stabilito il Capitolo superiore coi direttori e i soci venuti con loro daranno il voto e faranno pubblicamente lo scrutinio. A questo fine saranno eletti tre scrutatori e due segretari. Chi otterrà la maggioranza dei voti sarà il nuovo membro del Capitolo superiore. Se poi il direttore o il socio di qualche casa per la troppa distanza o altra giusta causa non avesse potuto trovarsi alla elezione, questa nondimeno sarà valida e perfetta ⁽¹⁹⁾.

6. Gli uffici propri di ciascun membro del Capitolo superiore saranno assegnati dal rettore secondo il bisogno.

7. Tuttavia il direttore spirituale avrà specialmente cura dei novizi. Egli insieme col maestro dei novizi si darà la massima sollecitudine per far loro conoscere e praticare lo spirito di carità e lo zelo che deve animare colui che desidera dedicare interamente la sua vita al bene delle anime.

8. E pure dovere del direttore spirituale ammonire riverentemente il rettore, qualora scorgesse in lui qualche notevole negligenza nel praticare e far osservare le regole della Congregazione.

9. Ma è poi ufficio speciale del direttore spirituale significare al rettore qualunque cosa vegga utile al bene spirituale; e il rettore procurerà di provvedervi secondo gli parrà meglio nel Signore.

10. Il prefetto in assenza del rettore ne farà le veci sia nel governo ordinario della società, sia in tutte le cose di cui avrà ricevuto speciale incarico.

11. Egli terrà conto delle entrate e delle uscite, noterà ogni lascito e donazione di qualche importanza fatto per ciascuna casa con particolare destinazione. Ogni frutto dei beni mobili ed immobili sarà sotto la tutela e responsabilità del prefetto.

12. Il prefetto adunque è come il centro da cui deve partire e a cui deve riferirsi l'amministrazione di tutta la Congregazione. Il prefetto poi è soggetto al rettore, a cui deve render conto della sua gestione almeno una volta all'anno.

13. L'economista ha il governo di tutto il materiale della Società. Perciò saranno affidato a lui le compre, le vendite, le fabbriche e simili. Similmente è ufficio dell'economista provvedere che a ciascuna casa siano somministrate quelle cose di che in quella si abbisogna.

¹⁹ Nella elezione del rettore maggiore si ricerca la maggioranza assoluta, ovvero oltre la metà dei voti in suo favore. Per gli altri membri del Capitolo basta la maggioranza relativa, vale a dire in paragone di tutti quelli che ottennero voti (nota nel testo originale).

14. I consiglieri intervengono a tutte le deliberazioni che riguardano l'accettazione al noviziato, l'ammissione ai voti o il licenziamento di qualche membro dalla Società; e se si tratta dell'apertura di una nuova casa o di eleggere il direttore di qualche casa particolare; di contratti di beni immobili; di compre e di vendite. In una parola di tutte le cose di maggior importanza che spettano al buon andamento generale della Società. La deliberazione si farà per suffragi segreti. Se nella ricognizione dei voti segreti, che hanno forza di deliberazione, la maggioranza non sarà favorevole, il rettore prorranà la deliberazione.

15. Uno dei consiglieri per delegazione del rettore avrà cura delle cose scolastiche di tutta la Società. Gli altri due, secondo il bisogno, faranno le veci di quelli del Capitolo superiore, se per malattia o per altra causa non potessero attendere al loro ufficio.

16. Ciascheduno dei superiori, eccetto il rettore, durerà in carica sei anni e potrà esser rieletto. Se poi alcuno del Capitolo superiore cessasse dal proprio ufficio o per morte o per qualunque altra causa prima che si compiano i sei anni, il rettore maggiore ne affiderà il disimpegno a quello che giudicherà meglio nel Signore; questi poi starà in ufficio solo fino alla fine del sessennio incominciato dal socio uscito di carica.

17. Se sarà necessario il rettore maggiore, col consenso del Capitolo superiore, stabilirà alcuni visitatori, ai quali darà incarico di visitare un dato numero di case, qualora ciò sia richiesto dal loro numero e dalla loro distanza. Cotali visitatori o riconsocitori faranno le veci del rettore maggiore nelle case e nei negozi loro affidati.

X. Di ciascuna casa in particolare

1. Qualora, per favore particolare della divina Provvidenza, si abbia da aprire qualche casa, prima di tutto il superiore generale procuri di ottenere il consenso dal vescovo della diocesi, in cui si deve aprire la novella casa.

2. Ma in questo si proceda cautamente, affinché nell'aprire case o nell'assumere amministrazioni di qualunque genere, nulla si stabilisca o si faccia contrario alle leggi.

3. Se poi la novella casa fosse un piccolo seminario od un seminario per chierici adulti, allora, oltre la dipendenza nelle cose del sacro ministero, vi sarà pure piena dipendenza dal superiore ecclesiastico nell'insegnamento. Nella scelta della materia d'insegnamento, dei libri da usarsi, nella disciplina e nell'amministrazione temporale, si dovrà stare a quello che il rettore maggiore stabilirà coll'ordinario del luogo.

4. La Società non potrà incaricarsi della direzione di seminari senza espresso permesso della Santa Sede; il qual permesso si dovrà chiedere in tutti i singoli casi.

5. Nelle nuove case, che si dovranno aprire, il numero dei soci non sia minore di sei. Il superiore di ciascheduna viene eletto dal Capitolo superiore e prenderà il nome di direttore. Ogni casa potrà amministrare i beni donati o portati in Congregazione, affinché servano per quella casa in particolare, ma sempre nei limiti fissati dal superiore generale.

6. Il rettore maggiore visiterà ciascuna casa almeno una volta l'anno, o in persona o per mezzo di visitatori, per esaminare diligentemente se si compiono i doveri imposti dalle regole della Congregazione ed osservare se l'amministrazione delle cose spirituali e temporali tenda realmente al suo scopo, quale si è di promuovere la gloria di Dio ed il bene delle anime.

7. Il direttore dal canto suo deve in tutte le cose regolarsi in modo da potere ad ogni momento render conto della sua amministrazione a Dio e al rettore maggiore.

8. La prima cura del rettore sarà di stabilire in ogni novella casa un Capitolo corrispondente al numero dei soci che vi abitano.

9. A costituire questo Capitolo interverranno il Capitolo superiore e il direttore della nuova casa.

10. Primo ad essere eletto sarà il catechista, poi il prefetto e, se sarà necessario, anche l'economico; finalmente i consiglieri, secondo il numero dei soci che in quella casa dimorano e le cose che vi si debbono fare.

11. Qualora la distanza, i tempi, i luoghi consigliassero qualche eccezione nella formazione di questo Capitolo o nello assegnare le attribuzioni, il rettore ha piena autorità di farlo col consenso tuttavia del Capitolo superiore.

12. Il direttore non può comperare, né vendere immobili, né costruire nuovi edifici, né demolire i già fatti, né far novità di grave importanza senza il consenso del rettore maggiore. Nell'amministrazione egli deve aver cura di tutto l'andamento spirituale, scolastico e materiale; ma nelle cose di maggior momento sarà più prudente radunare il suo capitolo e non deliberare niente senza che ne abbia il consenso.

13. Il catechista avrà cura delle cose spirituali di quella casa, sia riguardo ai soci, sia riguardo agli altri che non appartengono alla Congregazione e qualora ne sia il caso avviserà il direttore intorno a queste cose.

14. Il prefetto farà le veci del direttore e suo principale ufficio sarà di amministrare le cose temporali, avere cura dei coadiutori, vegliare attenta-

mente sulla disciplina degli alunni secondo le regole di ciascuna casa ed il consenso del direttore. Egli deve essere preparato a render conto della sua gestione al proprio direttore, qualunque volta questi ne lo richieda.

15. L'economista, qualora la necessità lo richieda, aiuterà il prefetto nei suoi uffici e specialmente negli affari temporali.

16. I consiglieri intervengono a tutte le deliberazioni di qualche rilievo, ed aiutano il direttore nelle cose scolastiche e in tutto, quello che loro verrà assegnato.

17. Ogni anno ciascun direttore deve rendere conto dell'amministrazione spirituale e materiale della sua casa al rector maggiore.

XI. Dell'accettazione

1. Quando taluno avrà fatta domanda di entrare in Congregazione si richiedano le lettere testimoniali o certificati, secondo il decreto 25 gennaio 1848, che incomincia *Romani Pontifices* ecc. dato dalla sacra Congregazione sopra lo stato dei Regolari. Quanto alla sanità del postulante sia tale che possa osservare tutte le regole della società senza alcuna eccezione. Perché i laici possano essere ricevuti nella Congregazione è necessario, oltre le altre cose, che sappiano almeno i primi elementi della fede cattolica. Il rettore maggiore poi accetterà il postulante, se questi avrà ottenuto la pluralità dei voti dal Capitolo superiore.

2. Per ammettere postulanti o novizi che vogliono abbracciare lo stato ecclesiastico, se avranno qualche irregolarità, si dovrà prima domandarne la dispensa dalla Santa Sede.

3. Dopo il tempo della seconda prova il candidato dipenderà dal Capitolo di quella casa in cui egli fu posto dai superiori. Finita la terza prova, il socio può essere ammesso alla rinnovazione dei voti dai superiori della medesima casa, avuto nondimeno il consenso del rettore maggiore. Se avrà ottenuto la maggioranza dei voti, se ne darà notizia al rettore, il quale col Capitolo superiore ne confermerà l'ammissione o no, come giudicherà meglio nel Signore.

4. Se il Capitolo non è presente, il rettore maggiore, qualora vi sia una giusta ragione, può accettare in congregazione ed ammettere ai voti o anche licenziare dalla Società in qualunque casa quelli che giudicherà meglio: ma questo si potrà fare consentiente e presente il Capitolo di quella casa. In questo caso il direttore di quella casa, in cui avvenne l'accettazione o il licenziamento, dovrà darne la notizia al capitolo superiore colle opportune indicazioni, affinché il socio sia iscritto nell'elenco della Società o cancellato.

5. Ciò che spetta all'accettazione dei soci e alla loro professione di voti semplici si osservino tutte le cose che furono prescritte dal decreto del 23 gennaio 1848. *Regulari disciplinae* della sacra Congregazione sullo stato dei Regolari.

6. Per essere ammesso a fare i voti si richiede che siasi compiuto il tirocinio della prima e della seconda prova. Ma nessuno potrà essere ammesso ai voti se non avrà 16 anni compiuti.

7. Questi voti si fanno per un triennio. Passati poi i tre anni, consentendo il Capitolo, sarà fatta facoltà ad ognuno di rinnovare i suoi voti per un altro triennio o di farli perpetui, se vorrà legarsi per tutta la vita. Tuttavia niuno può essere ammesso alle sacre ordinazioni, *titulo congregationis*, se non avrà fatto i voti perpetui.

8. La Società appoggiata alla divina Provvidenza, che mai non manca a chi spera in lei, provvederà a ciascuno quanto può occorrere sia nel tempo che è sano, sia quando cadesse ammalato. Nondimeno essa è soltanto tenuta a provvedere per quelli che emisero i voti o temporanei o perpetui.

XII. Dello studio

1. I chierici e tutti i soci che aspirano allo stato ecclesiastico, devono per due anni attendere seriamente allo studio della filosofia, per quattro altri anni almeno alle materie ecclesiastiche.

2. Il loro studio principale sarà diretto con tutto impegno alla Bibbia, alla storia ecclesiastica, alla teologia dommatica, speculativa e morale ed anche a quei libri e trattati che parlano di proposito dell'istruzione della gioventù nelle cose religiose.

3. Il nostro maestro sarà san Tommaso e gli altri autori che nelle istruzioni catechistiche e nella spiegazione della dottrina cattolica sono stimati più celebri.

4. Ad insegnare le scienze filosofiche ed ecclesiastiche si scelgono di preferenza quei maestri o soci o esterni che per probità di vita, per ingegno e dottrina sono maggiormente stimati.

5. Ciascun socio per completare i suoi studi, oltre le morali conferenze quotidiane, si adoperi eziandio a comporre un corso di prediche e meditazioni, primieramente ad uso della gioventù e quindi accomodato all'intelligenza di tutti i fedeli cristiani.

6. I soci, finché attendono agli studi prescritti dalle costituzioni, non si applichino troppo alle opere di carità proprie della Società salesiana, se non

vi son costretti dalla necessità, perché questo per lo più suole recare grave danno agli studi.

XIII. Pratiche di pietà

1. La vita attiva, cui tende specialmente questa Congregazione, fa che i suoi membri non possano avere comodità di far molte pratiche di pietà in comune. Quindi procureranno di supplire col vicendevole buon esempio e col perfetto adempimento dei doveri generali del cristiano.

2. Ciascun socio si accosterà ogni settimana al sacramento della penitenza da confessori approvati dall'ordinario e che esercitano quel ministero verso i soci col permesso del rettore. I sacerdoti celebreranno ogni giorno la santa messa: i chierici poi e i coadiutori vi assisteranno quotidianamente e faranno la santa comunione ogni giorno festivo e tutti i giovedì. La compostezza della persona; la pronunzia chiara, devota e distinta delle parole dei divini uffizi; la modestia nel parlare, guardare, camminare in casa e fuori di casa devono essere tali nei nostri soci che li distinguano da tutti gli altri.

3. Ciascheduno, oltre le orazioni vocali, farà ogni giorno non meno di mezz'ora di orazione mentale, ad eccezione che ne sia impedito dal sacro ministero. Nel qual caso supplirà colla maggior frequenza di giaculatorie, indirizzando a Dio con gran fervore di affetto quei lavori che lo impediscono dagli ordinari esercizi di pietà.

4. Ogni giorno si reciterà la terza parte del rosario di Maria santissima immacolata e si farà un po' di lettura spirituale.

5. In ciascuna settimana al venerdì si farà digiuno in memoria della passione di nostro Signore Gesù Cristo.

6. L'ultimo di ciascun mese sarà giorno di ritiro spirituale in cui lasciando, per quanto sarà possibile, gli affari temporali ognuno si raccoglierà in se stesso, farà l'esercizio della buona morte, disponendo le cose spirituali e temporali, come se dovesse abbandonare il mondo ed avviarsi all'eternità.

7. Ogni anno ognuno farà circa dieci o almeno sei giorni di esercizi spirituali che termineranno colla confessione annuale. Ognuno prima di essere ricevuto nella Società e prima di emettere i voti farà dieci giorni di esercizi spirituali sotto la direzione di maestri di spirito e la confessione generale.

8. Quando la divina Provvidenza chiamasse alla vita eterna qualche socio sia laico sia chierico sia sacerdote, subito il direttore di quella casa, in cui il socio abitava, procurerà che si celebrino dieci messe in suffragio dell'anima

sua. Gli altri poi che non sono sacerdoti faranno almeno una volta la santa comunione a questo fine.

9. Ogni volta poi che muoiano i genitori di qualche socio, i sacerdoti della casa di quel socio celebreranno parimenti 10 messe in suffragio della loro anima. Quelli poi che non sono sacerdoti faranno la santa comunione.

10. Morendo il rettore maggiore, tutti i sacerdoti della Congregazione celebreranno per lui la santa messa e tutti i soci non sacerdoti presteranno i soliti suffragi e ciò per due motivi: 1° come tributo di gratitudine per le cure e fatiche sostenute nel governo della Congregazione; 2° per sollevarlo dalle pene del purgatorio, che forse dovrà patire per nostra cagione.

11. Ogni anno il giorno dopo la festa di san Francesco di Sales tutti i sacerdoti celebreranno una messa pei soci defunti. E tutti gli altri si accosteranno alla santa comunione e reciteranno la terza parte del rosario della beata Vergine Maria con altre preghiere.

12. Ognuno abbia specialmente cura: 1° di non prendere alcuna abitudine anche di cose indifferenti; 2° di avere vesti, letto e cella pulita e decente; e si studi ciascheduno di fuggire la stolta affettazione e l'ambizione. Niuna cosa adorna di più il religioso che la santità della vita, per cui sia d'esempio agli altri in ogni cosa.

13. Ciascuno sia preparato, quando la necessità lo richieda, a soffrire caldo, freddo, sete, fame, fatiche, disprezzi, qualora questo ridondi alla maggior gloria di Dio, all'utilità spirituale altrui e alla salvezza dell'anima propria.

XIV. Degli ascritti ossia dei novizi²⁰

1. Qualunque socio prima di essere ricevuto in Congregazione deve fare tre prove. La prima deve precedere il noviziato e dicesi la prova degli aspiranti; la seconda è quella appunto del noviziato; la terza è il tempo dei voti triennali.

2. Per la prima prova basterà che il postulante abbia passato qualche tempo in una casa della Congregazione, oppure abbia frequentato le nostre scuole, mostrandosi costantemente fornito di buoni costumi e d'ingegno.

3. Se qualche adulto poi vorrà essere ascritto alla nostra Società e sarà ammesso alla prima prova, innanzi di ogni altra cosa farà alcuni giorni di esercizi spirituali, quindi almeno per qualche mese verrà impiegato nei vari

²⁰ Nella edizione italiana a stampa del 1875 don Bosco tralasciò gli articoli che qui vengono riprodotti in corsivo.

uffici della Congregazione, tanto che conosca e pratici quella maniera di vita che desidera abbracciare.

4. *Nel tempo della prima prova il maestro dei novizi e gli altri superiori devono osservare diligentemente la condotta degli aspiranti, per riferire al Capitolo superiore tutto quello, che nel Signore crederanno bene.*

5. *Siccome poi il principale scopo della nostra Società è di insegnare ai giovani, specialmente se sono poveri, la scienza e la religione e dirigerli in mezzo ai pericoli del mondo nella via della salute; perciò tutti nel tempo della prima prova dovranno dare prova dello studio e delle cose appartenenti alle scuole diurne e serali, di istruire nel catechismo i giovanetti e di prestare aiuto anche nei casi difficili.*

6. *Compita con soddisfazione la prima prova ed accettato il socio in Congregazione, subito il maestro dei novizi s'adopere attorno il novello novizio e tralasci nessuna di quelle cose che possono contribuire all'osservanza delle costituzioni.*

7. *Il rettore maggiore col consenso degli altri superiori cerchi in quali case sia da stabilire il luogo di prova degli aspiranti e del noviziato; ma non si potranno mai stabilire queste case di prova [senza] il permesso della Congregazione dei Vescovi e dei Regolari.*

8. *Il luogo del noviziato deve essere separato dalla parte della casa abitata dai professi, ed avere tante celle, divise l'una dall'altra, quanti sono i novizi; ovvero, un dormitorio così ampio che ci stia comodamente il letto di ciascheduno: inoltre si deve cercare pel maestro dei novizi o una cella o un altro luogo idoneo.*

9. *Il maestro dei novizi si elegga nel Capitolo generale tra quelli che hanno fatto i voti perpetui. Egli deve avere compiuto l'età di trent'anni ed esser vissuto dieci anni in Società. Rimarrà nel suo ufficio sei anni e se morisse prima che i sei anni siano finiti, il rettore Maggiore col consenso del Capitolo superiore ne sostituirà un altro sino alla celebrazione del futuro Capitolo generale.*

10. *Il maestro nei novizi procuri di essere benigno, mite, facile, affinché i novizi osino aprirgli l'anima loro in ogni cosa che può giovare a progredire nella perfezione. Li diriga, li istruisca nell'adempimento generale delle costituzioni e specialmente in quelle che risguardano il voto di castità, di povertà e di obbedienza. Similmente sia loro di buon esempio ad osservare ed eseguire tutte le pratiche di pietà prescritte dalle nostre costituzioni. In ciascuna settimana tenga una istruzione religiosa o conferenza sulle cose che si riferiscono al nostro Istituto. Almeno una volta al mese chiami a se ad uno ad uno i novizi, ed amevolmente li esorti ad avergli confidenza, affinché i suoi salutari [avvisi] siano ricevuti con maggiore utilità.*

11. *Nell'accettazione dei novizi si osservi tutto quello che è stato detto al capo precedente dall'articolo 1 all'articolo 5.*

12. *Nel tempo della seconda prova, cioè nell'anno di noviziato i novizi non devono attendere a nessuno di quegli uffici, che sono propri della nostra Società, per applicarsi unicamente al profitto nella virtù e a perfezionarsi nella propria vocazione, a cui furono da Dio chiamati. Potranno tuttavia nella propria loro casa fare alla domenica il catechismo ai ragazzi secondo il parere del maestro e sotto la sua vigilanza* (21).

13. *Passato un anno del noviziato, se il novizio si dimostra in ogni cosa sollecito della maggior gloria di Dio e del bene della Congregazione ed esemplare nelle pratiche di pietà, si considererà terminato il tempo della sua prova; diversamente si differirà ancora per qualche mese, o anche per un anno.*

4. *Compiuto il noviziato e accettato il socio nella Congregazione, col parere del maestro dei novizi il Capitolo superiore può ammetterlo a fare i voti triennali. La pratica dei voti triennali costituirà la terza prova.*

5. *Nello spazio di tre anni, in cui sarà legato dai voti triennali, il socio può essere mandato in qualunque casa della Congregazione, purché vi si facciano gli studi. E in questo tempo il direttore di quella casa avrà cura del nuovo socio, come maestro dei novizi.*

6. *Durante tutto questo tempo di prove il maestro dei novizi o il direttore della casa si studino di raccomandare e di ispirare dolcemente ai nuovi soci la mortificazione dei sensi esterni e specialmente la sobrietà. Ma in tutto questo bisogna usare prudenza, perché non indeboliscano di soverchio le forze dei soci, quindi non riescano meno atti a compiere i doveri della nostra congregazione.*

7. *Terminate in modo lodevole queste tre prove, se il socio vorrà realmente perdurare in Congregazione coi voti perpetui, può essere ammesso dal Capitolo superiore ad emetterli.*

²¹ *Pius Papa IX benigne annuit tyrones, tempore secundae probationis, experimentum facere posse de iis, quae in prima probatione sunt adnotata, quoties ad maiorem Dei gloriam id conferre iudicabitur. Viviae vocis oraculo die 8 aprilis 1874* (Il papa Pio IX concesse che i novizi potessero provarsi in quegli uffici, che sono notati per la prima prova, ogniqualevolta ciò si giudicherà della maggior gloria di Dio. Concesso di viva voce, il giorno 8 aprile, 1874); nota inserita nella edizione a stampa del testo latino rivisto dai latinisti Vincenzo Lanfranchi, Tommaso Vallauri e dal barnabita Innocenzo Gobio, cf *Regulae seu Constitutiones Societatis S. Francisci Salesii. Juxta approbationis descretum die 3 aprilis 1874*. Augustae Taurinorum, ex Officina Asceterii Salesiani, 1874, p. 45 (OE XXV, 455).

XV. Dell'abito

1. L'abito della nostra Società sarà vario e secondo l'uso di quei paesi in cui i soci dovranno stabilire la loro dimora.

2. I sacerdoti porteranno la veste talare, eccetto che la ragione di viaggio o altro giusto motivo persuadano diversamente.

3. I coadiutori, per quanto è possibile, andranno vestiti di nero. Ma ciascheduno procurerà di fuggire tutte le novità dei secolari.

Formulario della professione religiosa pei soci di S. Francesco di Sales

Prima di fare i voti ogni confratello farà dieci giorni di esercizi spirituali, diretti specialmente a riflettere alla vocazione ed istruirsi intorno alla materia dei voti, che egli intende emettere, qualora conosca chiaramente esser ciò secondo la volontà del Signore. Terminati gli esercizi spirituali, si radunerà il Capitolo e se si può si raduneranno tutti i confratelli di quella casa. Il rettore, o qualcun altro da lui delegato, con cotta e stola inviterà ognuno ad inginocchiarsi. Quindi tutti insieme invocheranno i lumi dello Spirito Santo, recitando alternativamente l'inno *Veni, Creator Spiritus*, ecc.

V. Emitte Spiritum ecc. / R. Et renovabis ecc.

Oremus. Deus, qui corda fadelium ecc.

Seguiranno le litanie della Beata Vergine coi versetti:

Ora pro nobis ecc., e coll'*Oremus. Concede nos ecc.*

Dopo in onore di san Francesco di Sales, *Pater, Ave, Gloria.*

V. Ora pro nobis, beate Francisce / R. Ut digni efficiamur ecc.

Oremus Deus, qui ad animarum salutem ecc.

Postosi pertanto il novizio ginocchioni in mezzo a due professi e davanti al rettore, o chi per esso, questi gli farà le seguenti domande in singolare, se avvì un solo novizio, in plurale se sono più.

Rettore. Figlio mio, che domandate?

Novizio. Domando, mio reverendo superiore, di professare le Costituzioni della Società di San Francesco di Sales.

R. Conoscete bene queste costituzioni e le avete già messe in pratica?

N. Mi pare di conoscerle sufficientemente e di comprenderle secondo le varie spiegazioni che me ne fecero i miei superiori. Ho fatto quello che ho potuto per praticarle nel tempo del mio noviziato. E sebbene conosca la mia grande debolezza, tuttavia coll'aiuto di Dio spero di poterle in avvenire praticare con maggior esattezza e con maggior vantaggio dell'anima mia.

R. Avete ben compreso che voglia dire professare le costituzioni della Società di San Francesco di Sales?

N. Mi pare di averlo compreso. Professando le costituzioni salesiane io intendo di promettere a Dio di aspirare alla santificazione dell'anima col rinunciare ai piaceri ed alle vanità del mondo, colla fuga di qualunque peccato avvertito e di vivere in perfetta castità, in umile ubbidienza, in povertà di spirito. Conosco pure che professando queste costituzioni debbo rinunciare a tutte le comodità e a tutte le agiatezze della vita e ciò unicamente per amore del nostro Signore Gesù Cristo, cui intendo consacrare ogni mia parola, ogni mia opera, ogni mio pensiero per tutta la vita.

R. Siete dunque disposto di rinunciare al mondo, alle sue promesse e professare con voto le costituzioni della Società di San Francesco di Sales?

N. Sì, Reverendo superiore, sono pronto e di tutto cuore lo desidero e coll'aiuto di Dio spero di essere fedele alle mie promesse.

R. Intendete voi di emettere i voti triennali o perpetui?

N. Se fa i voti triennali, risponderà: Sebbene io abbia ferma volontà di passare tutta la mia vita in questa Congregazione, tuttavia per secondare quanto prescrivono le nostre costituzioni per ora fo solamente i voti triennali, pieno però di fiducia che dopo di essi potrò farli in perpetuo.

Se fa i voti perpetui, dirà: Essendo mia ferma volontà di consacrarmi per sempre a Dio nella Congregazione di San Francesco di Sales, intendo di fare i voti perpetui, cioè di obbligarmi con voto ad osservare le costituzioni salesiane per tutta la mia vita.

R. Dio benedica questa vostra beona volontà e vi conceda la grazia di poterla mantenere fedelmente sino alla fine della vita, fino allora quando Gesù Cristo vi darà ampia ricompensa di quanto avete abbandonato o fatto per lui.

Ora mettetevi alla presenza di Dio e proferite la formola dei voti di castità, povertà ed ubbidienza secondo le nostre costituzioni, che per l'avvenire saranno regola costante della vostra vita.

Formola dei voti

“Nel nome della santissima Trinità, Padre, Figliuolo e Spirito Santo. Io N. N. mi metto alla vostra presenza, onnipotente e sempiterno Iddio, e sebbene indegno del vostro cospetto, tuttavia confidato nella somma vostra bontà ed infinita misericordia, alla presenza della beatissima Vergine Maria Immacolata, di san Francesco di Sales e di tutti i santi del cielo, faccio voto

di povertà, di castità e di ubbidienza a Dio ed a voi N.N. superiore della nostra Società, (ovvero a voi, che fate le veci del superiore della nostra Società) per tre anni (ovvero in perpetuo) secondo le costituzioni della Società di San Francesco di Sales". *Tutti risponderanno: Amen.*

R. Dio vi aiuti colla sua santa grazia ad essere fedele a questa solenne promessa sino alla fine della vita. Ricordatevi spesso della grande mercede che promette il divin Salvatore a chi abbandona il mondo per seguire lui: egli ne riceverà il centuplo nella vita presente e la ricompensa eterna nella futura. Se poi qualche volta l'osservanza delle nostre regole vi tornasse di pena, allora ricordatevi delle parole dell'apostolo san Paolo che dice: Sono momentanei i patimenti della vita presente, ma sono eterni i godimenti della vita futura; e che colui il quale patisce con Gesù Cristo sopra la terra, con Gesù Cristo sarà un giorno coronato di gloria in cielo.

Quindi il nuovo socio scriverà il suo nome nel registro compiendo la scheda seguente.

"Io sottoscritto ho letto e inteso le regole della Società di San Francesco di Sales e prometto di osservarle costantemente secondo la formola dei voti da me ora pronunziata".

Torino, ecc., anno ecc. N.N.

Dopo si reciterà il *Te Deum*; quindi se il rettore giudicherà bene, farà una breve morale esortazione e si terminerà col salmo *Laudate Dominum, omnes gentes* ecc.

Conclusione

A tranquillità delle anime la Società dichiara che le presenti regole per sé non obbligano sotto pena di peccato né mortale, né veniale: perciò se qualcheduno trascurandole sarà reo innanzi a Dio, ciò proviene non dalle regole direttamente, ma o dai comandamenti di Dio e della Chiesa o dai voti fatti o finalmente dalle circostanze che accompagnano la violazione delle regole come il cattivo esempio, il disprezzo delle cose sacre e simili.

227. Regole o Costituzioni per l'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice (1885)

Ed. critica in Giovanni Bosco, *Costituzioni per l'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice (1872-1885)*. Testi critici a cura di Sr. Cecilia Romero fma. (= Istituto Storico Salesiano – Fonti, Serie prima, 2). Roma, LAS 1983, pp. 287-335.

Titolo I. Scopo dell'Istituto

1. Lo scopo dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice è di attendere alla propria perfezione e di coadiuvare alla salute del prossimo, specialmente col dare alle fanciulle del popolo una cristiana educazione.

2. Esso è composto di sole figlie nubili, le quali professano in tutto vita comune con voti semplici, fatti di tre in tre anni od anche in perpetuo.

3. Le Figlie di Maria Ausiliatrice prima di ogni altra cosa procureranno di esercitarsi nelle cristiane virtù, di poi si adopereranno a beneficio del prossimo. Sarà loro cura speciale di assumere la direzione di scuole, orfanotrofi, asili infantili, Oratori festivi, ed anche aprire laboratori a vantaggio delle fanciulle più povere nelle città, nei villaggi e nelle missioni straniere. Ove ne sia il bisogno accetteranno pure la direzione di ospedali ed altri simili uffici di carità.

4. Potranno altresì aprire educatori preferibilmente per zitelle di umile condizione, alle quali non insegneranno che quelle scienze e quelle arti che sono conformi al loro stato e volute dalle condizioni sociali. Sarà loro impegno di formarle alla pietà, renderle buone cristiane e capaci altresì di guadagnarsi a suo tempo onestamente il pane della vita.

Titolo II. Forma dell'Istituto

1. L'Istituto è sotto l'alta ed immediata dipendenza del superiore generale della Società di San Francesco di Sales, cui danno il nome di superiore maggiore. In ciascuna casa appartenente alla Congregazione egli potrà farsi rappresentare da un sacerdote col nome di direttore particolare e per tutto l'Istituto da un membro del capitolo superiore salesiano, o da altro sacerdote idoneo, col titolo di direttore generale delle suore. Il direttore generale avrà cura di tutto ciò che riguarda al buon andamento materiale, morale e spirituale dell'Istituto.

2. Il superiore maggiore d'accordo col capitolo superiore delle suore, dopo che la religiosa ha compiti lodevolmente una o due volte i voti triennali, può anche ammetterla ai voti perpetui, qualora giudichi tale favore

utile alla suora ed all'Istituto. Dà l'abito religioso e riceve i voti il superiore maggiore in propria persona o per mezzo di altro sacerdote da lui delegato.

3. I voti obbligano finché si dimora in Congregazione. Se alcuna per ragionevole motivo, o dopo prudente giudizio dei superiori, dovesse uscire dall'Istituto, potrà essere sciolta dai voti dal sommo Pontefice o dal superiore maggiore. Per altro faccia ognuna di perseverare nella vocazione fino alla morte, memore sempre delle gravi parole del divin Salvatore: Nessuno, che dopo aver messa la mano all'aratro volga indietro lo sguardo, è buono pel regno di Dio.

4. Tutte le case dell'Istituto, in ciò che concerne l'amministrazione dei santi sacramenti e l'esercizio del culto religioso, saranno soggette alla giurisdizione del vescovo. Le suore poi di ciascuna casa, appartenente alla Congregazione, avranno per confessore ordinario un sacerdote salesiano stabilito dal superiore maggiore ed approvato per le confessioni nella diocesi; e nelle case di altra proprietà avranno per confessore il parroco, od altro sacerdote stabilito dal vescovo. Tra gli uffizi del direttore particolare vi ha quello di tenere pia conferenza alle suore due o più volte al mese, trattando qualche argomento di religiosa perfezione, o spiegando alcuni punti della regola.

5. Le suore e le giovinette delle case non appartenenti alla Congregazione salesiana, saranno soggette alla giurisdizione del parroco in quelle cose, che riguardano i diritti parrocchiali.

6. Le suore conservano i diritti civili anche dopo fatta professione, ma non potranno amministrare i loro beni, se non nel limite e nel modo voluto dal superiore maggiore.

7. I frutti degli stabili e mobili, portati in Congregazione, devono cedersi alla medesima.

8. L'Istituto provvede a ciascuna suora quanto è necessario pel vitto, pel vestito e per quelle cose, che possono occorrere sia nello stato di sanità, sia in caso di malattia.

9. Se alcuna morisse senza far testamento, le succederà chi di diritto, secondo le leggi civili.

10. Qualunque delle suore venisse ad uscire di Congregazione, per quel tempo che ivi è rimasta, non potrà pretendere corrispettivo di sorta, per qualsiasi ufficio esercitato nella medesima. Potrà tuttavia pretendere quegli stabili ed anche quegli oggetti mobili, nello stato in cui si troveranno, dei quali avesse conservata la proprietà entrando nell'Istituto. Ma non ha alcun diritto di domandare conto ai superiori dei frutti e dell'amministrazione dei medesimi, pel tempo che ella passò in religione.

Titolo III. Del voto di castità

1. Per esercitare continui uffici di carità col prossimo, per trattare con frutto colle povere giovanette, è necessario uno studio indefesso di tutte le virtù in grado non comune. Ma la virtù angelica, la virtù sopra ogni altra cara al Figliuolo di Dio, la virtù della castità deve essere coltivata in grado eminente dalle Figlie di Maria Ausiliatrice. Primieramente perché l'impiego, che esse hanno d'istruire ed istradare i prossimi nella via della salute, è somigliante a quello degli angeli santi; perciò è necessario che esse ancora vivano col cuor puro, ed in uno stato angelico, giacché le vergini sono chiamate angeli della terra. In secondo luogo perché la loro vocazione per essere ben eseguita richiede un totale distacco interno ed esterno da tutto ciò che non è Dio. Egli è per questo che esse fanno voto di castità, col quale consacrano se stesse a Gesù Cristo, risolte di conservarsi di mente e di cuore quali sue spose pure ed immacolate.

2. Per l'osservanza di questo voto le suore devono praticare la più vigilante custodia dei sensi, che sono come porte, per cui entra il nemico nell'anima. Esse non devono più vivere, né respirare che pel loro sposo celeste con tutta onestà, purità e santità di spirito, di parole, di contegno e di opere ricordandosi delle parole del Signore, che dice: Beati i mondi di cuore, perché essi vedranno Dio.

3. Per custodire così gran tesoro giova molto il pensiero della presenza di Dio e il rivolgersi a lui sovente con atti di viva fede, di ferma speranza e di ardente amore; la fuga dell'ozio e delle occasioni pericolose libere e volontarie e di qualsiasi amicizia, che non sia per Gesù Cristo; la mortificazione interna ed esterna, la prima senza limiti e la seconda nella misura, che dalla obbedienza verrà loro permessa.

4. Servirà eziandio efficacemente a conservare la bella virtù la divozione verso di Maria santissima Immacolata, del glorioso san Giuseppe e dell'angelo custode; come pure il non mai dimenticare che le fedeli spose di Gesù Cristo, le quali saranno vissute e morte nello stato verginale, avranno in cielo una gloria particolare e con Maria canteranno al divino Agnello un inno, che non è concesso di cantare agli altri beati.

Titolo IV. Del voto di obbedienza

1. La vita delle Figlie di Maria Ausiliatrice dovendo essere un continuo olocausto, mancherebbe a questo il meglio, se non vi entrasse il sacrificio della propria volontà, la quale appunto col voto di obbedienza si offre alla maestà

divina. Oltre di che sappiamo che il nostro divin Salvatore protestò di se stesso, che non venne fra noi in terra per fare la volontà sua, ma quella del celeste Padre. Egli è per assicurarsi di eseguire in ogni azione la volontà di Dio, che le Figlie di Maria Ausiliatrice fanno pure il santo voto di obbedienza.

2. Questo voto obbliga a non occuparsi che in quelle cose, che i superiori giudicheranno della maggior gloria di Dio e di vantaggio alle anime, secondo la regola di questo Istituto.

3. Le suore dovranno ubbidire in spirito di fede, riguardando Dio nei superiori e persuadendosi che quanto viene disposto dall'obbedienza tornerà loro di grande vantaggio spirituale, anzi quanto più la cosa comandata è ripugnante, altrettanto maggior premio ne riceveranno da Dio, eseguendola fedelmente.

4. Sia la loro obbedienza pronta, con animo ilare e con umiltà, cioè senza ritardi, senza contestazione e malinconia, e senza giudicare e criticare le ragioni manifeste od occulte del comando.

5. Nessuna suora diasi affannosa sollecitudine di domandare cosa alcuna, o di ricusarla. Chi per altro conoscesse esserle qualche cosa nociva o necessaria, la esponga alla superiora, che si darà materna premura di provvedere al bisogno, secondo lo spirito dell'Istituto.

Titolo V. Del voto di povertà

1. L'osservanza del voto di povertà nell'Istituto di Maria Ausiliatrice consiste essenzialmente nel distacco da ogni bene terreno; il che le suore praticheranno colla vita comune riguardo al vitto e vestito, non riservando nulla a proprio uso, senza speciale permesso dei superiori.

2. È parte di questo voto tenere le camere nella massima semplicità, studiando di ornare il cuore di virtù e non la persona, o le pareti della propria abitazione.

3. Nessuna suora potrà serbare nell'Istituto, o fuori, denaro in proprietà e nemmeno in deposito per qualsiasi causa, senza licenza espressa dei superiori.

4. Qualunque cosa venga portata in dono alle suore sarà consegnata alla superiora, che ne disporrà come crederà meglio, senza essere obbligata di rendere conto delle sue disposizioni. Le suore poi non faranno regalo alcuno alle persone esterne e neppure tra loro senza espressa licenza; come pure non sarà loro permesso d'imprestarsi, o cambiare cosa alcuna, se non col consenso della superiora.

5. Ove la necessità lo richieda, ciascuna sia preparata a soffrire caldo, freddo, sete, fame, fatiche e disprezzi, qualora questo ridondi alla maggior gloria di Dio, all'utilità spirituale altrui, ed alla salvezza dell'anima propria.

6. Per animarsi alla osservanza della povertà volontaria le suore riflettano che questa virtù le fa vere seguaci del divin Salvatore, il quale da ricco si fece povero e per lasciarcene un grande esempio prese la povertà come in sposa e le fu compagno dalla nascita fino alla morte.

Titolo VI. Governo interno dell'Istituto

1. L'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice è governato e diretto da un Capitolo superiore, composto della superiora generale, di una vicaria, di una economica e di due assistenti, dipendentemente dal rettor Maggiore della Congregazione salesiana.

2. Il capitolo superiore sarà presieduto dal superiore maggiore, o dal direttore generale, o dal direttore locale a ciò delegato. Si radunerà il Capitolo superiore, quando si dovesse aprire una nuova casa o stabilimento, o per qualsiasi altro affare, che riguardi gli interessi generali dell'Istituto. Quando avrassi a trattare dell'ammissione alla vestizione o alla professione v'interverrà eziandio la maestra delle novizie.

3. Non si potrà mai aprire casa o prendere la direzione di qualche istituto, asilo infantile, scuola e simili, prima che il superiore maggiore abbia trattato col vescovo e sia con lui di pieno accordo per quanto riguarda l'autorità ecclesiastica.

4. La superiora generale avrà la direzione di tutto l'Istituto, subordinatamente al superiore maggiore. A lei spetta il destinare gli uffici alle suore, secondo il bisogno, e traslocare eziandio le direttrici da una ad un'altra casa, col parere dei suoi superiori. Nei casi di compra e vendita di beni stabili, nel demolire edifici, o nell'intraprendere nuove costruzioni, dovrà prima intendersi col direttore generale, ed ottenere il consenso del superiore maggiore.

Dovrà pure una volta all'anno, ed ogni volta che ne sia richiesta, rendere al superiore maggiore un conto generale sullo stato morale fisico e materiale dell'Istituto, ed avvenendole di avere danaro oltre lo stretto bisogno glielo consegnerà, affinché lo impieghi secondo che ei giudica della maggior gloria di Dio.

5. La vicaria supplirà la superiora generale e terrà nota delle entrate e delle uscite di tutta la Congregazione; avrà cura dei legati, dei testamenti e modo di farli, delle donazioni riguardanti le case dell'Istituto e ne conserve-

rà registro. L'amministrazione dei beni mobili ed immobili e dei loro frutti è pure affidata alla sua cura e responsabilità. Essa però dipenderà dalla superiora generale, cui dovrà rendere conto della sua gestione ogni trimestre.

6. Alla vicaria viene pure affidato l'ufficio di segreta ammonitrice della superiora generale, ma non le darà alcun avvertimento se non per motivi gravi e non prima di aver pregato e consultato Iddio, per conoscere se è a proposito l'ammonizione da farsi, la maniera, il luogo, il tempo, in cui potrebbe essere più vantaggiosa. La superiora stessa di quando in quando le chiederà, se non ha osservazioni a farle, affinché le somministri opportunità di prestarle più facilmente il caritatevole servizio.

7. L'economa avrà cura di tutto ciò, che riguarda il materiale delle case. Le riparazioni degli edifici, le nuove costruzioni, le compre, le vendite, le provviste all'ingrosso per abiti, vitto, suppellettili e tutte le cose relative a questa gestione, sono in modo particolare affidate all'economa, dipendentemente dalla superiora generale.

8. La prima assistente terrà le corrispondenze del capitolo superiore con tutte le case dell'Istituto, ed anche cogli esterni, ma previo l'incarico della superiora generale. Terrà conto dei decreti, delle lettere e d'ogni altro scritto, che si riferisca alle autorità ecclesiastiche, municipali e civili.

9. Alla seconda assistente sarà affidato quanto riguarda le scuole e l'insegnamento nelle varie case dell'Istituto.

Titolo VII. Elezione della superiora generale, vicaria, economa e delle due assistenti

1. La superiora generale e le altri ufficiali dureranno nella loro carica sei anni e possono essere rielette.

2. Le elezioni si potranno fare in tutti i tempi secondo il parere del superiore maggiore, ma se non avvi impedimento verranno fatte o nell'ottava della festa di Maria Ausiliatrice, oppure nell'occasione, in cui si tiene il Capitolo generale.

3. Tre mesi prima la superiora generale darà avviso a tutte le case, che spira il tempo della sua carica e di quella delle sue ufficiali. Contemporaneamente il superiore maggiore ordinerà preghiere da farsi dalle suore per ottenere i lumi celesti, ed ammonirà tutte coloro, le quali concorrono alle nuove elezioni, dell'obbligo di dare il voto a quelle, che giudicheranno più idonee al governo dell'Istituto e più atte a procurare la gloria di Dio e il bene delle anime.

4. La elezione della superiora generale, per quanto sarà possibile, non dovrà protrarsi più di quindici giorni dopo che è scaduta dal suo ufficio. Nel qual tempo la stessa superiora generale farà da vicaria in tutto ciò, che si riferisce alla direzione ed amministrazione dell'Istituto.

5. All'elezione della superiora generale concorreranno il capitolo superiore e le direttrici di ciascuna casa. Avvenendo il caso che taluna non possa recarsi a dare il suo voto, la elezione sarà valida egualmente. La elezione sarà presieduta dal superiore maggiore o dal direttore generale, accompagnato da due sacerdoti assistenti.

6. Siccome dall'elezione di una buona madre generale suole provenire gran bene all'Istituto e la gloria di Dio, così per facilitarne la miglior scelta il superiore maggiore poco prima della elezione potrà anche proporre una rosa di suore, che gli sembrino più idonee all'ufficio di superiora generale.

7. Il modo di questa elezione sarà il seguente: Posto sopra un altarinò, o tavolino, il crocifisso, ed accese due candele, il superiore maggiore od il suo delegato intonerà il *Veni Creator*, cui seguirà l'*Oremus Deus qui corda* ecc. Poi, fatta da lui breve allocuzione in proposito, le votanti scriveranno in una scheda il nome di colei, che intendono di eleggere, e piegata la scheda l'andranno per ordine a deporre nell'urna appositamente preparata. In ogni cosa si serberà rigorosa segretezza, di modo che l'una non possa conoscere il voto dell'altra né prima, né dopo la votazione. Quella che avrà riportata la maggioranza assoluta dei voti, sarà eletta a superiora generale. Per maggioranza assoluta s'intende che oltre la metà delle schede poste nell'urna siano in suo favore.

8. Il superiore maggiore confermerà colla sua autorità la fatta elezione.

9. Se la elezione non potrà effettuarsi nella prima votazione, questa nello stesso giorno o nei susseguenti si potrà ancor ripetere una volta. Qualora la elezione per disperdimento di suffragi non fosse avvenuta dopo la seconda prova, sarà in facoltà del superiore maggiore di eleggere a superiora quella suora, che egli giudicherà più idonea per tale carica.

10. La elezione della vicaria, dell'economa e delle due assistenti si farà allo stesso modo, a schede separate, ma la elezione sarà valida colla sola maggioranza relativa dei voti, vale a dire si terrà per eletta quella, che avrà ottenuto più suffragi che ogni altra. La loro elezione sarà pure approvata e confermata dal superiore maggiore.

11. La superiora generale scaduta, purché non sia stata deposta, se non verrà eletta né vicaria né economa, sarà di pieno diritto in quel sessennio la prima assistente, senza bisogno di veruna elezione.

12. Lo scrutinio delle schede sarà fatto dai due assistenti e dal presidente, il quale le farà poscia bruciare alla presenza del Capitolo votante.

13. Compiuta e confermata la elezione, si canterà il *Te Deum*, e il direttore generale in nome del superiore maggiore ne darà avviso a tutte le case.

14. Una suora per essere eletta superiora generale, vicaria, economo od assistente dovrà: 1° Avere 35 anni di età e 10 di professione, ma occorrendo, il superiore maggiore o prima o dopo la elezione potrà modificare queste condizioni; 2° Essere stata sempre esemplare; 3° Essere dotata di prudenza, carità e zelo per la regolare osservanza; 4° Essere professa perpetua.

15. Quantunque non si abbia a supporre che un'umile Figlia di Maria Ausiliatrice possa lasciarsi condurre dall'ambizione ad usare mene e intrighi per ottenere promozioni, tuttavia a prevenire il caso si dichiara che le suore notoriamente ambiziose siccome indegne ed inette sono ritenute per ineligibili.

16. Verificandosi il caso che qualcuna del Capitolo superiore, prima dei sei anni, debba cessare dal suo ufficio, la superiora generale, col consenso del superiore maggiore, eleggerà una supplente come meglio crederà nel Signore; ma questa starà soltanto in carica sino alla fine del sessennio già cominciato da colei, che l'aveva preceduta.

17. Qualora durante il sessennio accadesse la morte della superiora generale, o questa per qualche motivo dovesse deporre il suo ufficio, si verrà alla elezione di una nuova superiora nel modo sopra descritto; eccetto che a scanso di ulteriore disturbo il superiore maggiore la elegga di sua autorità. In ambo i casi la eletta durerà in ufficio sino al compimento del sessennio incominciato, quando avrà luogo la nuova elezione del Capitolo superiore.

18. Durante la vacanza la vicaria terrà il governo dell'Istituto sino alla elezione della nuova superiora.

19. Qualora la nuova superiora dovesse essere eletta dal Capitolo generale, la vicaria ne darà avviso a tutte le case e d'accordo col superiore maggiore sceglierà il tempo opportuno per la detta elezione.

20. La superiora generale visiterà ciascuna casa almeno una volta all'anno. Ove per la distanza e pel numero delle case non possa ciò fare in persona, eleggerà col consenso dei suoi superiori alcune visitatrici, alle quali darà l'incarico di compiere le sue veci. Le visitatrici faranno le parti della superiora generale nelle cose e nei negozi loro affidati.

Titolo VIII. Elezione delle direttrici delle case particolari e del rispettivo Capitolo

1. In ogni casa dell'Istituto presiede una direttrice, cui le suore ivi assegnate presteranno obbedienza.

2. Dal capitolo superiore delle suore e coll'approvazione e conferma del superiore maggiore, sarà eletta la direttrice di ciascuna casa ed un Capitolo particolare proporzionato al numero delle sorelle che in essa convivono. Dopo la direttrice le prime ad essere elette saranno la vicaria e le assistenti secondo il bisogno. Alla elezione di queste concorrerà col capitolo superiore anche la nuova direttrice.

3. La direttrice potrà amministrare i beni portati in Congregazione e donati per la sua casa particolare, ma sempre nel limite fissato dalla superiora generale, o dal direttore locale, se le suore sono addette ad un Istituto salesiano. Essa non potrà comperare, né vendere immobili, né costruire nuovi edifici, né fare novità di rilievo senza il consenso dei suoi superiori. Nell'amministrazione essa deve aver cura di tutto l'andamento morale, materiale e scolastico, se vi sono scuole, e nelle cose più importanti radunerà il suo Capitolo e nulla delibererà senza che ne abbia udito il parere. Ogni anno darà esatto conto della sua amministrazione alla superiora generale.

4. La vicaria farà le veci della direttrice, quando questa sia assente, e suo ufficio sarà pure di amministrare le cose temporali. Perciò avrà occhio vigilante sopra tutto quello, che riguarda l'economia domestica. Procurerà che nulla manchi, nulla si sprechi o si guasti e farà tutte le provviste necessarie per la casa. Se questa è annessa ad un collegio salesiano o a qualche altro Istituto essa prenderà pure da chi di ragione le norme opportune per quanto concerne le spese da farsi. La stessa vicaria dovrà rendere conto della sua gestione alla direttrice qualunque volta ne la richieda.

5. Le assistenti interverranno a tutte le deliberazioni di qualche rilievo, ed aiuteranno la direttrice nelle cose scolastiche e domestiche, ed in tutto quello che verrà loro assegnato.

Titolo IX. Della maestra delle novizie

1. La maestra delle novizie sarà eletta e costituita dalla superiora generale col parere del suo Capitolo e col consenso del superiore maggiore.

2. La maestra delle novizie bisogna che sia una suora di provata virtù e prudenza; abbia una piena e chiara intelligenza delle sante regole e sia conosciuta pel suo spirito di pietà, di umiltà e di pazienza a tutta prova.

Deve avere 30 anni almeno di età e 5 di professione. La sua durata in carica dipende dalle disposizioni dei suoi superiori.

3. La maestra delle novizie si darà massima cura di essere affabile e piena di bontà, affinché le figlie le aprano l'animo in ogni cosa, che possa giovare a progredire nella perfezione. Essa le dirigerà ed istruirà nell'osservanza delle costituzioni, specialmente in ciò, che riguarda il voto di castità, povertà ed ubbidienza. In ogni cosa sia loro di modello, affinché si adempiano tutte le prescrizioni della regola. Le si raccomanda pure d'ispirare alle novizie lo spirito di mortificazione, ma di usare una grande discrezione nelle mortificazioni esterne, affinché non indeboliscano le loro forze da rendersi inette agli uffizi dell'Istituto.

4. Vegli attentamente sulle imperfezioni delle novizie e ricorra sovente a Dio, affinché la illumini a discernere i difetti del naturale da quelli della volontà: i primi ella saprà compatire e condurre ad utile riforma, e i secondi vedrà di correggere, scemare ed annientare con prudente discrezione e carità.

5. Santa Teresa voleva le religiose allegre, sincere ed aperte. Pertanto la maestra delle novizie avrà l'occhio a rendere appunto tali le sue alunne, perché le suore di cosiffatto carattere sono le più atte ad ispirare alle giovanette e alle persone del secolo stima ed amore alla pietà ed alla religione.

6. Finalmente non dimentichi che lo spirito dell'Istituto è spirito di carità e di dolcezza, spirito di abnegazione e di sacrificio, e perciò procuri d'informare e animare le novizie con questo spirito, affinché fatta professione riescano abili strumenti della gloria di Dio e della salute delle anime.

7. Quello, che fu detto della maestra delle novizie, va in parte applicato all'assistente o maestra delle postulanti. Questa soprattutto nei primi giorni della prova sia loro di consolazione e di conforto; e in appresso si studi di conoscere se hanno vera vocazione allo stato religioso e se sono fornite delle qualità fisiche e morali, richieste dal regolamento.

Titolo X. Capitolo generale

1. Ogni sei anni e possibilmente nell'occasione che si ha da eleggere il Capitolo superiore, si terrà un Capitolo generale, cui prenderanno parte il superiore maggiore o il direttore generale con due sacerdoti assistenti, il capitolo superiore e le direttrici di ciascuna casa, se la distanza ed altre circostanze lo permettono.

2. Nel Capitolo generale saranno trattati gli affari di comune interesse

per la Congregazione e si potranno anche modificare gli articoli delle costituzioni, ma secondo lo spirito dell'Istituto.

3. Se il superiore maggiore non avrà preso parte personalmente al Capitolo generale, tutti gli atti di questo dovranno essere sottoposti al suo esame e non obbligheranno prima della sua approvazione.

Titolo XI. Condizioni di accettazione

1. Le zitelle, che desiderano essere aggregate all'Istituto di Maria Ausiliatrice, ne faranno domanda al superiore maggiore o alla superiora generale, che o per sé o per mezzo di una suora a ciò incaricata prenderà le opportune informazioni intorno alla loro condizione, condotta, abilità, ecc., e, trovatele fornite delle necessarie qualità, le ammetterà tra le postulanti.

2. Condizioni personali: Natali legittimi, ottimi costumi, buona indole, sincera disposizione alle virtù proprie dell'Istituto, attestato di buona condotta riportato dal parroco e fedeli del medesimo comprovanti l'onestà della famiglia della postulante; sana costituzione, compresa l'esenzione da qualunque difetto fisico e malattia originaria; certificato di vaccinazione o di sofferto vaiolo; età dai 15 ai 30 anni e non sia ancora stata religiosa in altra Congregazione.

3. Le postulanti pagheranno la pensione di fr. 30 mensuali pel tempo di prova, in preparazione al noviziato, la qual prova sarà almeno di 6 mesi. Porteranno pure un sufficiente corredo, secondo la nota che verrà trasmessa. Conservando le suore i diritti civili, porteranno in dote quanto loro spetta dalla propria famiglia. Questa dote però non sarà minore di lire mille. La superiora generale col consenso del suo superiore può modificare questo articolo, quando si giudichi tornare a maggior gloria di Dio.

4. Venendo ad uscire o a morire una figlia nel tempo di questa prova sarà restituita alla sua famiglia la dote ed il corredo, rimanendo però a carico dei parenti le spese di pensione, malattia e funerali.

5. Se esce o muore novizia verrà restituito ai parenti il corredo nello stato in cui si trova, a patto però che sulla dote si possano prelevare lire 15 mensuali pel tempo decorso nel noviziato.

6. La dote ed il corredo passeranno per intero all'Istituto, se la suora esce o muore professa.

Titolo XII. Della vestizione e della professione

1. La giovane accettata tra le postulanti vi si trattiene non meno di 6 mesi

nell'esercizio delle virtù proprie dell'Istituto, nell'apprenderne lo spirito e nell'abilitarsi a tutto ciò, che le potrà giovare nei vari uffizi, massime per fare scuola e catechismo.

2. Terminata questa prima prova, la superiora generale si procurerà dal superiore maggiore la facoltà di farle dare l'esame di vocazione dal direttore a ciò deputato. Si procederà poi alla votazione del Capitolo della casa in cui trovasi la postulante e se questa otterrà la maggioranza dei voti, se ne farà esatta relazione al Capitolo superiore, che giudicherà intorno alla sua ammissione a vestire l'abito religioso colle cerimonie prescritte. In caso che la postulante non fosse ammessa alla vestizione, ne saranno avvisati i parenti e verrà loro restituita.

3. Dopo la vestizione vi saranno due anni di noviziato. Un mese prima del loro termine sarà di nuovo presa ad esame la condotta e l'attitudine della novizia e se nello scrutinio che si farà di lei otterrà la maggioranza dei voti favorevoli, sarà ammessa alla santa professione, secondo il formulario prescritto. In libro apposito sarà registrato il dì della professione colla firma della professa e di due suore testimoni. Qualora poi non fosse approvata, farà ritorno alla propria famiglia, a meno che il Capitolo giudichi di prolungarne la prova per altri 6 mesi, dopo i quali si verrà alla definitiva ed ultima deliberazione.

4. La vestizione sarà preceduta da alcuni giorni di ritiro e la santa professione dai regolari esercizi spirituali.

5. In ogni casa dell'Istituto sarà custodito un libro, nel quale sia scritta l'età, patria, nome e cognome delle suore ivi raccolte e dei loro genitori.

6. Per grave motivo di moralità e condotta le novizie potranno essere licenziate dall'Istituto dalla superiora generale e le professe dal capitolo superiore col consenso del superiore maggiore, che in quell'atto le proscioglie dai voti.

Titolo XIII. Virtù essenziali proposte allo studio delle novizie ed alla pratica delle professe

1. Carità paziente e zelante non solo verso l'infanzia, ma ancora verso le giovani zitelle e verso qualsiasi persona, allo scopo di fare il maggior bene possibile alle anime.

2. Semplicità e modestia con santa allegrezza; spirito di mortificazione interna ed esterna; rigorosa osservanza di povertà.

3. Obbedienza di volontà e di giudizio, ed umiltà nell'accettare volen-

tieri e senza osservazione gli avvisi e correzioni e quegli uffizi che vengono affidati.

4. Spirito d'orazione, col quale le suore attendano di buon grado alle opere di pietà, si tengano alla presenza di Dio ed abbandonate alla sua dolce Provvidenza.

5. Queste virtù debbono essere molto provate e radicate nelle Figlie di Maria Ausiliatrice, perché deve andare in esse di pari passo la vita attiva e contemplativa, ritraendo Marta e Maddalena, la vita degli apostoli e quella degli angeli.

Titolo XIV. Distribuzione del tempo

1. Perché le occupazioni delle Figlie di Maria Ausiliatrice sono molte e varie, è necessaria una grande sollecitudine per disimpegnarle tutte con esattezza e buon ordine. A ciò tornerà utilissima una giusta ed accurata distribuzione delle ore del giorno.

2. Pertanto la levata dal 1° giorno d'aprile a tutto agosto sarà alle ore 5; dal 1° di settembre a tutto marzo alle 5,30. Verrà concessa una mezz'ora per vestirsi, ricomporre il letto, lavarsi ecc. Al suono del campanello le suore andranno nella loro cappella per farvi in comune le preghiere, giusta il formulario prescritto. Queste saranno seguite da mezz'ora di meditazione, di cui si leggerà a chiara voce il soggetto. Dopo ascolteranno la santa messa. Il tempo, che seguirà fino all'ora del pranzo, sarà occupato nei lavori, che loro verranno imposti dall'obbedienza, eccettuata una mezz'ora per la colazione.

3. Un quarto d'ora prima del mezzodì si porteranno in chiesa o nell'oratorio privato per fare l'esame particolare e a recitare l'*Angelus*, dopo cui si recheranno in refettorio pel pranzo. In tempo della refezione si farà lettura di qualche libro morale bensì, ma facile e adatto ad istruire e a sollevare lo spirito. Nelle principali solennità la superiora potrà dispensare dalla lettura in tutto od in parte.

4. Prima e dopo il cibo si faranno le solite preghiere. Dopo il pranzo vi sarà circa un'ora di ricreazione. Durante questo tempo le suore si trattiranno insieme da buone sorelle, animandosi vicendevolmente al divino servizio e rallegrandosi per vedersi nella santa casa di Dio e lontane dal pericolo di offenderlo. Per sollevare lo spirito ed il corpo non sono proibiti onesti ed innocenti giocherelli. Niuna deve assentarsi dalla ricreazione senza permesso. Terminata questa si recheranno in cappella a fare breve visita al santissimo Sacramento, dopo la quale si porteranno con diligenza alle proprie occupazioni.

5. Alle ore quattro e un quarto faranno in comune quindici minuti di lettura spirituale, dopo cui sarà concessa mezz'ora di ricreazione moderata. Circa mezz'ora prima della cena si porteranno in cappella e reciteranno la terza parte del rosario.

6. Durante la cena si farà la lettura come a pranzo. Dopo la ricreazione andranno in cappella, si reciteranno le preghiere in comune, e, letto l'argomento della meditazione pel mattino seguente, si andrà al riposo in silenzio.

Titolo XV. Della clausura

Non potendo le suore di Maria Ausiliatrice professare stretta clausura a motivo degli uffici di carità, che debbono prestare al prossimo, osserveranno tuttavia le regole seguenti:

1. Non introdurranno persone esterne, se non in quella parte della casa, che è destinata al ricevimento dei secolari, ovvero in caso di necessità nelle sole camere destinate alle educande. In tutte le altre occupate dalle suore, e specialmente nei dormitori, non sarà mai lecito introdurre altre persone, fuorché quelle che il dovere ed il bisogno quivi chiamasse, o quando intervenissero casi straordinari, in cui la superiora giudicasse farne eccezione. Nella infermeria potranno introdursi il medico, il direttore ed i parenti più prossimi dell'ammalata, ma sempre accompagnati da una suora.

2. Suonata l'*Ave Maria* della sera, non si ammetteranno più in casa persone estranee, eccetto in caso di grave infermità di qualche figlia.

3. Nessuna suora potrà uscire di casa, né per fare passeggiate o visite, né pel disimpegno di qualche ufficio, senza il permesso della superiora, la quale ad ogni volta la farà accompagnare o da una suora o da una pia secolare.

4. Eccetto di un'occasione di viaggio o di un'opera di carità, le suore non si lasceranno prendere fuori di casa, dopo il suono dell'*Ave Maria* della sera.

5. Non si fermeranno mai per le strade a discorrere con chicchessia, fuorché per grave necessità, che le giustifichi in faccia di chi le vede.

6. Non prenderanno mai né alloggio, né cibo o bevanda presso dei secolari, fuorché in caso di viaggio o di altra necessità o convenienza.

7. Per viaggio, se dovessero pernottare in qualche luogo, ove si trovassero suore del medesimo Istituto, prenderanno sempre stanza presso di loro, ancorché in quel paese avessero parenti o conoscenti. Le religiose consorelle le accoglieranno sempre con carità e benevolenza, non ricevendo alcun compenso per la usata ospitalità.

8. Le suore non frequenteranno neppure le case dei signori parroci o

di altri sacerdoti e secolari, né vi presteranno servigi, né vi si fermeranno a pranzo, né a radunanze di ricreazione o di divozione. Con questo non si vietano per altro quelle visite, che il rispetto e la riconoscenza richiede specialmente ai benefattori e alle benefattrici dell'Istituto.

9. Le abitazioni delle suore saranno interamente separate dalle altre abitazioni, di modo che niuna persona vi possa né entrare né uscire, se non per la porta della loro casa che mette all'esterno.

10. Dove le suore prestano l'opera loro nei collegi o nei seminari devono avere soltanto comunicazione per mezzo della ruota tanto per commestibili, quanto per abiti, biancheria, arredi sacri e simili.

11. In ogni casa vi sarà un parlatorio, dove occorrendo il bisogno la superiora potrà conferire col direttore e con le persone esterne; ma questo senza grave necessità non deve avvenire di notte, né mai coll'uscio chiuso a chiave.

12. Senza il permesso della superiora niuna suora, né anco in parlatorio, potrà conferire da sola con alcuna persona, salvo col vescovo, col superiore maggiore e col direttore generale.

13. I colloqui siano brevi, di cose necessarie od utili, ed improntati sempre di gravità e riservatezza, come se si parlasse con Dio.

14. La superiora vegli attentamente nella scelta e nel modo di portarsi delle suore, che hanno qualche incarico colle persone estranee, come sarebbe per la scuola, per gli oratori festivi e laboratori, per la cucina, biancheria e simili.

15. In ogni casa le suore avranno una cappella propria per le pratiche di pietà. Ove questa non possa aversi assisteranno, ma in coretto appartato, alle sacre funzioni nella chiesa della comunità, cui sono addette, oppure nella chiesa parrocchiale, in luogo apposito e conveniente.

16. La direttrice avrà cura che le confessioni delle suore non si abbiano a fare di notte. Occorrendone la necessità, farà in modo che il luogo a ciò destinato sia illuminato, affinché non succedano disturbi.

Titolo XVI. Del silenzio

1. Siccome il silenzio promuove grandemente l'osservanza della vita regolare, così in una casa religiosa, ove si osservi a dovere, si manterrà il fervore dello spirito, il raccoglimento, la soda pietà e l'unione con Dio; perciò si raccomanda caldamente alle Figlie di Maria Ausiliatrice di osservarlo con molta esattezza.

2. Nell'Istituto il silenzio è distinto in due sorta: rigoroso e moderato. Il silenzio rigoroso comincerà dal segno delle preghiere della sera e durerà sino

al mattino dopo la santa messa. Questo silenzio richiede non solo che non si parli ma che si eviti ogni calpestio, strepito o rumore, che potesse disturbare il raccoglimento proprio e della comunità.

3. Il silenzio moderato abbraccia tutto il resto della giornata, all'infuori delle varie ricreazioni, di cui si tratta al Titolo XIV. Sarà per altro permesso di parlare sommessamente, quando lo richiede il bisogno o il dovere, come sarebbe la direzione del lavoro, il compiere commissioni, dar sesto alle cose di casa, od altro affare, che venisse proposto da persone estranee.

4. Nei laboratori si potrà rompere questo silenzio per una mezz'ora, dopo le ore 10 antimeridiane, parlando moderatamente, od anche cantando sacre laudi. Lo stesso si potrà fare, anche fuori del laboratorio, dalle ore 4,30 alle 5 pomeridiane.

5. Senza una vera necessità, niuna deve fermarsi a parlare nei dormitori, nei corridoi e per le scale.

6. In quelle case particolari dove, per ragione di ufficio, non si potrà osservare il silenzio come sopra, sarà cura della direttrice di fissare per questo un tempo più libero e meglio adatto.

7. Ognuna si approfitti della propizia occasione del silenzio, per tenersi più unita con Dio, pensando sovente a lui e volgendogli affettuose aspirazioni.

Titolo XVII. Particolari pratiche di pietà

1. Ogni giorno le suore faranno in sette volte commemorazione dei sette dolori di Maria santissima, ed al fine di ciascuno reciteranno un'*Ave Maria* colla preghiera, che ripeteranno spesso nel corso del giorno: Eterno Padre, vi offriamo ecc. Dai vesperi poi del sabato santo fino a tutta la domenica *in Albis* e in tutta l'ottava dell'Assunzione di Maria santissima in cielo, reciteranno a quelle stesse ore le sette allegrezze di Maria santissima, distribuite una per volta.

2. Nel quarto d'ora assegnato per la lettura spirituale adopereranno quei libri, che verranno loro indicati dai superiori. Si raccomandano sopra tutti, l'*Imitazione di Gesù Cristo*, la *Monaca santa* e la *Pratica di amar Gesù Cristo* del dottore sant'Alfonso; la *Filotea* di san Francesco di Sales adattata alla gioventù, il Rodriguez e le vite di quei santi e di quelle sante, che si dedicarono all'educazione della gioventù. Ma per niun motivo né di maggior perfezione, né di studio od istruzione, le suore si provvederanno o leggeranno libri non prima esaminati o permessi dai superiori.

3. Nelle domeniche, ed in tutte le altre feste di precetto, le suore reciteranno l'ufficio della beatissima Vergine, a meno che prendano parte alle funzioni parrocchiali, od assistano a qualche congregazione. L'ufficio della beata Vergine sia recitato colla massima divozione, lentamente, con voce unisona e facendo all'asterisco un po' di pausa.

4. Al tribunale di penitenza si accosteranno regolarmente ogni otto giorni. Qualora in questo spazio di tempo una suora, avendone comodità, volesse ancora confessarsi, o parlare dell'anima al confessore, sarà libera di farlo, ma prima o dopo ne informerà la direttrice, la quale si asterrà dal domandargliene il motivo. Nell'accusa dei loro falli si studino di omettere le circostanze inutili; siano brevi e dicano con semplicità ed umiltà le loro colpe in egual modo, che se le accusassero a Gesù Cristo. Verso il loro confessore abbiano grande rispetto e confidenza, quale si conviene a chi è destinato da Dio ad essere padre, maestro e guida delle anime loro; ma non parlino mai tra esse di cose di confessione e tanto meno del confessore.

5. La prima domenica o il primo giovedì del mese sarà giorno di ritiro spirituale, in cui, lasciando per quanto è possibile gli affari temporali, ognuna si raccoglierà in sé stessa, farà l'esercizio della buona morte, disponendo le cose sue spirituali e temporali, come se dovesse abbandonare il mondo ed avviarsi all'eternità. Si faccia qualche lettura acconcia al bisogno e ove si possa la superiora procuri dal direttore una predica od una conferenza sull'argomento.

6. Le suore avranno ogni 6 mesi un confessore straordinario, deputato dal superiore maggiore, ed approvato per le confessioni nella diocesi. Fuori di questo tempo, se alcuna ne abbisognasse, lo domanderà alla propria superiora, la quale si mostrerà facile ad accordarlo.

7. La santa comunione di regola ordinaria si farà tutte le domeniche e feste di precetto, giovedì e sabato di ogni settimana, nei giorni anniversari della vestizione e professione. Ma ognuna può accostarsi alla sacra Mensa ogni giorno con licenza del confessore.

8. Se per qualsiasi motivo una suora non giudica di fare la comunione non è obbligata di prevenirne la superiora; ma questa vedrà di parlargliene in bel modo, qualora la suora se ne astenesse per oltre una settimana, ed occorrendo provvederà al suo bisogno spirituale.

9. Saranno celebrate con particolare divozione e solennità le feste di san Giuseppe, di san Francesco di Sales e di san Teresa di Gesù, che sono i patroni particolari dell'Istituto.

10. Sono feste principali dell'Istituto le solennità dell'immacolata Con-

cezione e di Maria santissima Ausiliatrice, precedute da devota novena. Le suore vi si prepareranno con sentimenti di grande pietà, accostandosi ai santi sacramenti e ringraziando il Signore e la beata Vergine d'aver loro accordata la grazia della vocazione religiosa.

11. Non vi è regola che prescriva alle suore astinenze e digiuni particolari, oltre a quelli ordinati da santa Chiesa; né in questi potrà alcuna seguire il proprio arbitrio, ma obbedirà al confessore ed alla superiora. Così pure non faranno penitenze corporali, senza chiederne prima il dovuto permesso.

12. Tuttavia procureranno di uniformarsi alla lodevole consuetudine di digiunare ogni sabato ad onore di Maria santissima. Qualora nel corso della settimana vi fosse digiuno comandato dalla Chiesa, oppure il sabato cadesse in giorno festivo, il digiuno della regola resta dispensato.

Titolo XVIII. Regole generali

1. Tutte le suore dei vari stabilimenti dovranno portarsi una volta all'anno alla casa centrale, oppure, ove siavi grande distanza, si recheranno a quella dai superiori assegnata, per attendere alcuni giorni agli esercizi spirituali. Se attese le opere cui devono applicarsi non sarà possibile, che tutte possano farli unitamente, li faranno ripartitamente in due o più volte, secondo giudicherà la superiora. Alla fine dei santi esercizi le suore professe rinnoveranno in comune e dinanzi al santissimo Sacramento i voti emessi nel giorno di loro professione.

2. Le lettere scritte alle suore, o da esse scritte ad altri, saranno aperte e lette, ove si giudichi bene dalla superiora, la quale potrà dar loro corso o ritenerle.

3. Le suore avranno il permesso di scrivere, senza chiederne licenza, al sommo pontefice, al superiore maggiore, al direttore generale e alla superiora generale e parimente riceveranno le lettere di tali persone, senza che alcuno possa aprirle.

4. Quando saranno visitate dai loro parenti o da altre persone, si porteranno al parlatorio accompagnate da una suora a ciò deputata dalla superiora. In simili occasioni di visite indispensabili si raccomanda alle suore di usare grande prudenza e modestia cristiana, ed alle superiora di prendere tutte le cautele necessarie per ovviare ad ogni inconveniente. Siccome le Figlie di Maria Ausiliatrice hanno molte occupazioni, così, quando non si trattasse di affari di rilievo, le medesime suore pregheranno i loro stessi parenti di non visitarle più di una volta al mese.

5. Le suore si ameranno tutte nel Signore, ma si guarderanno bene dal legarsi tra loro, o con qualsiasi persona, in affezioni ed amicizie particolari, le quali allontanano dal perfetto amore di Dio e finiscono per essere la peste delle comunità.

6. A nessuna è permesso di dare commissioni né a fanciulle di scuola, né ai parenti loro, né a chicchessia, se non previa licenza della superiora, alla quale si dovrà riferire qualunque ambasciata venisse fatta.

7. Ognuna deve riconoscersi per la minima di tutte, perciò nessuna mancherà agli atti umili, né si ricuserà dall'occuparsi negli uffizi più abietti della casa, nei quali la superiora la eserciterà a norma delle sue forze e secondo che prudentemente giudicherà bene nel Signore.

8. Le Figlie di Maria Ausiliatrice saranno allegre colle sorelle, rideranno, scherzeranno ecc., sempre però come pare debbano fare gli angeli tra loro; ma alla presenza di persone di altro sesso conserveranno ognora un contegno dignitoso. Andando per le vie cammineranno colla massima compostezza e modestia, non fissando mai né le persone, né le cose che incontrano, dando tuttavia il saluto coll'inchino del capo a chi le saluta e alle persone ecclesiastiche se loro passassero vicine.

9. Nella casa e fuori adopereranno sempre un parlare umile, non sostenendo mai il proprio sentimento, evitando soprattutto ogni parola aspra, pungente, di rimprovero, di vanità relativamente a se stesse, od a riguardo di quel bene, che il Signore si degnasse cavare dalle opere loro, facendo tutte le loro azioni private e comuni pel solo gusto di Dio. Non parleranno mai di nascita, di età o di ricchezze, se nel mondo ne avessero avute. Non alzeranno la voce parlando con chicchessia, quand'anche fosse tempo di ricreazione.

10. Dei ministri di Dio parleranno sempre con grande rispetto; e quando taluna avesse qualche osservazione a fare in proposito la confiderà solamente ai suoi superiori. Consimile riguardo useranno parlando delle proprie superiori e delle religiose di altre congregazioni, non che delle stesse consorelle uscite dall'Istituto.

11. Quando avranno a discorrere con persone di sesso diverso, terranno un parlare affabile misto di spontanea gravità, perché se sono di condizione superiore alla loro, per es. ecclesiastici, così vuole il rispetto dovuto al loro stato; se sono laici, così richiede il decoro e il buon esempio. Tutto il loro impegno sarà di mostrarsi, nel tratto e nel contegno degli sguardi e di tutta la persona, quali debbono essere, cioè spose di Gesù Cristo crocifisso e figlie di Maria.

12. In chiesa staranno colla massima compostezza, ritte sulla persona e

genuffletteranno fino a terra passando avanti l'altare, ove si conserva il santissimo Sacramento. Appeso al collo le professe porteranno visibile il crocifisso e le novizie la medaglia di Maria Ausiliatrice.

13. Ciascuna avrà cura della propria sanità; perciò quando una suora non si sentisse bene in salute, senza nascondere od esagerare il male, ne avviserà la superiora, affinché possa provvedere al bisogno. Nel tempo della malattia ubbidirà all'infermiera ed al medico chirurgo, affinché la governino nel corpo, come meglio crederanno innanzi a Dio. Procurerà pure di mostrar pazienza e rassegnazione alla volontà di Dio, sopportando le privazioni inseparabili dalla povertà e conservando sempre una imperturbabile tranquillità di spirito in mano di quel Signore, che è Padre amoroso, sì nel conservare la salute, sì nell'affliggerci con malattie e dolori. Per avvalorarle viemaggiormente nello spirito, alle inferme obbligate al letto si darà la santa comunione una o più volte per settimana, ove il genere di malattia ed il luogo lo permetta.

14. Le suore procureranno di tenersi sempre strettamente unite col dolce vincolo della carità, giacché sarebbe a deplorarsi, se quelle che presero per scopo l'imitazione di Gesù Cristo trascurassero l'osservanza di quel comandamento, che fu il più raccomandato da lui sino al punto di chiamarlo il suo precetto. Adunque oltre lo scambievole compatimento ed imparziale dilezione, resta pure prescritto, che, se mai accadesse ad alcuna di mancare alla carità verso qualche sorella, debba chiederle scusa al primo momento, che con calma di spirito avrà conosciuta la sua mancanza, o almeno prima d'andare a letto e la offesa le accorderà subito il più cordiale perdono.

15. Per maggior perfezione della carità ognuna preferirà con piacere la comodità delle sorelle alle proprie, ed in ogni occasione tutte si aiuteranno e solleveranno con dimostrazioni di benevolenza e di santa amicizia, né si lasceranno mai vincere da alcun sentimento di gelosia le une contro le altre. In quanto poi allo scambievole trattamento le suore si daranno del tu o del voi e le suddite daranno del lei alle superiore dell'Istituto e alle direttrici.

16. Desiderino e procurino efficacemente di fare al prossimo tutto quel bene, che loro sia possibile, intendendo sempre di aiutare e servire nostro signor Gesù Cristo nella persona dei suoi poveri, specialmente coll'assistere, servire, consolare le consorelle malate ed afflitte e col promuovere il bene spirituale delle fanciulle dei paesi, in cui hanno dimora. Si guardino per altro dal domandare o permettere che le giovani esterne della scuola, dei laboratori od oratori festivi, loro parlino di divertimenti mondani, o raccontino azioni e pratiche più o meno sconvenevoli.

17. Si stimino fortunate quando possono fare un beneficio a qualche persona; ma mettano la più grande attenzione a non mai offendere alcuno né cogli scritti, né con parole od atti meno cortesi. Quando non possono prestare un favore loro richiesto, si giovino di quelle espressioni cordiali, che dimostrano il dispiacere che ne provano nel ricusarlo. Così pure nelle conversazioni specialmente con persone estranee all'Istituto ed inferiori, usino accortezza a far cadere il discorso ora su Dio, ora sugli oggetti di religione, ora su qualche virtù o fatto edificante. Così adoperando potrà ognuna nella sua pochezza essere sale e luce del prossimo e meritarsi l'elogio, che la Chiesa fa a santa Caterina da Siena, vale a dire che niuna persona si partiva da lei senza essere migliorata.

18. Per avanzarsi nella perfezione religiosa gioverà molto il tenere il cuore aperto colle superiore, siccome quelle, che sono destinate da Dio a dirigerle nella via della virtù. Pertanto tutte le suore abbiano grande confidenza colla superiora e direttrice, la riguardino qual madre affettuosa, ed ella si mostri veramente tale. Ricorran ad essa nei loro dubbi, le manifestino le loro pene, le espongano i loro bisogni e difficoltà.

19. La stessa cosa prateranno col superiore maggiore e con chi lo rappresenta, e ciò specialmente nei rendiconti ed ogni volta che venissero appositamente interrogate, persuadendosi che i superiori altro non desiderano che di aiutarle ad amare Iddio e a farsi sante.

20. Le suore di ciascuna casa, una volta al mese ed anche più spesso, se occorre, manifesteranno alla propria superiora o direttrice il loro esterno operare con tutta semplicità e schiettezza e ne riceveranno avvisi e consigli per ben riuscire nella pratica della mortificazione e nell'osservanza delle sante regole dell'Istituto. Sono però escluse da questo rendiconto le cose interne, ed anche esterne, quando formassero materia di confessione.

21. Tutte le suore assisteranno alla conferenza, che la superiora o il direttore terrà ogni domenica per istruirle nei loro doveri, come per correggerle di quei difetti, che potrebbero far rallentare il fervore e l'osservanza nella comunità.

22. Pongano tutte la massima premura nel compiere gli esercizi di pietà, dalla cui osservanza deriva quell'interno fervore, che muove dolcemente ad uniformarsi in tutto a Gesù Cristo nostro divino esemplare e sposo delle anime fedeli.

23. La carità poi, che ha tenuto unite le Figlie di Maria Ausiliatrice in vita, non dovrà cessare dopo la loro morte. Quindi, venendo alcuna sorella chiamata all'eternità, sarà celebrata la santa messa *de requie* e le suore della

casa, ove ne avvenne il decesso, faranno la santa comunione e reciteranno per intero il rosario della beata Vergine. Il cadavere sarà vestito degli abiti religiosi, ed accompagnato decorosamente alla sepoltura, secondo il costume di ciascun paese.

24. Se la suora defunta era professa, la direttrice, oltre la messa *de requie*, ne farà applicare 5 altre in suffragio dell'anima sua. Ogni anno il giorno dopo la festa di Maria Ausiliatrice nella casa-madre si canterà o si celebrerà una messa e tutte le suore faranno la comunione, in suffragio delle consorelle defunte; così pure si farà sul finire di ogni muta di esercizi spirituali.

25. Nell'occasione della morte del superiore maggiore, del direttore generale e della superiora generale, oltre i suffragi suddetti, sarà celebrato un funerale in tutte le chiese appartenenti all'Istituto.

26. Sopra tutte le suore, che seguiranno fedelmente queste sante regole, discenda copiosa la pace e la misericordia di Dio.